**GECT:** Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale

Per conoscerlo e realizzarlo

In base al [Regolamento UE n. 1082/2006](http://www.ponrec.it/media/11158/reg._(ce)_n._1082_2006_-_gect.pdf), Regioni, autorità locali o nazionali, organismi di diritto pubblico o di diritto privato, possono "consorziarsi" per costituire nuovi soggetti giuridici di carattere transfrontaliero, al fine di supportare la cooperazione tra territori di diversi Paesi dell'Unione europea. Tali soggetti vengono denominati GECT, Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale.

La novità dei GECT risiede nel fatto che enti di diversi Stati membri possono associarsi senza dapprima sottoscrivere un accordo internazionale ratificato dai parlamenti nazionali. Un GECT ha personalità giuridica.

I GECT possono favorire la promozione e il conseguimento di uno sviluppo armonioso dell'Unione nel suo insieme e la coesione economica, sociale e territoriale delle sue regioni,…..

Indice dei documenti allegati

1.U.E.Regolamento n 1082/06

# 2.U.E.Reg.n.1302/13 che ha modificato ed integrato il reg 1082/06

# 3. Studio del C d R

# 4. Iniziative di sensibilizzazione dell’Aiccre

5. Legge N. 1078/09 norme da rispettare per la costituzione del Gect.

6.Gect: scheda di comparazione:guida.

7. [GECT E FISCO](http://aiccre.it/wp-content/uploads/GECT-E-FISCO.pdf)

8. I GECT costituiti fino a novembre 2013

# 9. GECT: prospettive per il 2020

# 10. Idee progettuali per i Gect

11. Sintesi della proposta del gruppo di lavoro ( AICCRE Puglia, Regione Puglia, Comune di Bari, UPI Puglia)

12. [Fiera del levante 21-09-2014  comunicato stampa](http://www.aiccre.it/wp-content/uploads/Convegno-Fiera-21-2014-comunicato_stampa.docx)

**MACROREGIONI: un nuovo modo di far politica e per realizzare progetti condivisi.**

L'Europa ha registrato un crescente interesse per la cooperazione nelle grandi regioni europee. Le strategie macroregionali rappresentano una nuova opportunità per lo sviluppo globale di una grande

regione, affrontandone le sfide e le potenzialità comuni. Costituiscono un evidente grande valore

aggiunto per l'UE, le cui politiche orizzontali esistenti ne risultano rafforzate.

1.Macroregione Adriatico-Ionica ( IAI )

2. [G E C T …Macroregione… e Mediterraneo 2012](http://aiccre.it/wp-content/uploads/G-E-C-T-...e-macroregioni-genn-131.pdf)

###### 3.U.E. Accordo di Partenariato Italia 2014-2020

4.C.E.S.E.: Macroregione del Mediterraneo

# 5.Macroregioni: quale futuro per l’Adriatico

# 6.Gect-macro-regioni-e-mediterraneo

# 7.Macroregione Alpina

8.[CESE- Strategia macroregionale Mediterraneo](http://aiccre.it/wp-content/uploads/CESE-Strategia-Macroregionale-Mediterraneo.pdf)

9.Documento di Tangeri: due macroregioni!

Ecco i documenti

GECT:

**1. PARLAMENTO EUROPEO**

Reg.1082 del 2006 GECT Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale

Articolo 1

Natura di un GECT

1.   Un gruppo europeo di cooperazione territoriale, di seguito denominato «GECT», può essere costituito sul territorio della Comunità alle condizioni e secondo gli accordi previsti dal presente regolamento.

2.   L'obiettivo di un GECT è facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e/o interregionale, di seguito denominata «cooperazione territoriale» tra i suoi membri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale.

3.   Un GECT ha personalità giuridica.

4.   Un GECT gode in ciascuno Stato membro della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale di detto Stato membro. Esso può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili, assumere personale e stare in giudizio.

Articolo 2

Diritto applicabile

1.   Un GECT è disciplinato:

|  |  |
| --- | --- |
| a) | Pda lpresente regolamento; |

|  |  |
| --- | --- |
| b) | ove espressamente autorizzato dal presente regolamento, dalle disposizioni della convenzione e degli statuti di cui agli articoli 8 e 9; |

|  |  |
| --- | --- |
| c) | nel caso di materie non disciplinate, o disciplinate solo parzialmente, dal presente regolamento, dal diritto dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale. |

Laddove ai sensi del diritto comunitario o del diritto internazionale privato sia necessario stabilire quale legislazione disciplini gli atti di un GECT, il GECT è trattato come un'entità dello Stato membro in cui ha la sede sociale.

2.   Se uno Stato membro comprende più entità territoriali aventi norme proprie in materia di diritto applicabile, il riferimento al diritto applicabile di cui al paragrafo 1, lettera c) include la legislazione di tali entità, tenuto conto della struttura costituzionale dello Stato membro interessato.

Articolo 3

Composizione di un GECT

1.   Un GECT è composto da membri, entro i limiti delle loro competenze a norma della legislazione nazionale, che appartengono a una o più delle seguenti categorie:

|  |  |
| --- | --- |
| a) | Stati membri; |

|  |  |
| --- | --- |
| b) | autorità regionali; |

|  |  |
| --- | --- |
| c) | autorità locali; |

|  |  |
| --- | --- |
| d) | organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi[(6)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/;ELX_SESSIONID=M8PGJVXMr1rvQ7xQzJyqMJCfyT38F2XhvF9Xdfbpz0KTj4TYPkPl!1263621023?uri=CELEX:32006R1082#ntr6-L_2006210IT.01001901-E0006). |

Le associazioni composte di organismi che appartengono ad una o più di tali categorie possono parimenti essere membri.

2.   Un GECT è composto da membri situati nel territorio di almeno due Stati membri.

Articolo 4

Istituzione di un GECT

1.   La decisione di istituire un GECT è adottata su iniziativa dei membri potenziali.

2.   Ciascun membro potenziale:

|  |  |
| --- | --- |
| a) | notifica allo Stato membro in virtù della cui legislazione è stato costituito l'intenzione di partecipare a un GECT; e |

|  |  |
| --- | --- |
| b) | invia a tale Stato membro una copia della convenzione e degli statuti proposti di cui agli articoli 8 e 9. |

3.   A seguito della notifica a norma del paragrafo 2 da parte di un membro potenziale, lo Stato membro interessato approva, tenuto conto della sua struttura costituzionale, la partecipazione al GECT del membro potenziale, a meno che ritenga che tale partecipazione non sia conforme al presente regolamento o alla legislazione nazionale, anche per quanto concerne i poteri e doveri del membro potenziale, o che tale partecipazione non sia giustificata per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico di detto Stato membro. In tal caso, lo Stato membro motiva il proprio rifiuto.

In linea di massima lo Stato membro decide entro tre mesi dalla ricezione di una domanda ammissibile a norma del paragrafo 2.

Nel decidere in merito alla partecipazione di un membro potenziale al GECT, gli Stati membri possono applicare le norme nazionali.

4.   Gli Stati membri designano le autorità competenti a ricevere le notifiche e i documenti di cui al paragrafo 2.

5.   I membri approvano la convenzione di cui all'articolo 8 e gli statuti di cui all'articolo 9 garantendo la coerenza con l'approvazione degli Stati membri di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

6.   Eventuali modifiche della convenzione e modifiche sostanziali degli statuti sono approvate dagli Stati membri secondo la procedura di cui al presente articolo. Modifiche sostanziali degli statuti sono quelle comportanti, direttamente o indirettamente, una modifica della convenzione.

Articolo 5

Ottenimento della personalità giuridica e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

1.   Gli statuti di cui all'articolo 9 e le eventuali successive modifiche degli stessi sono registrati e/o pubblicati conformemente alla legislazione nazionale applicabile nello Stato membro nel quale il GECT ha la sede sociale. Il GECT ottiene la personalità giuridica il giorno della registrazione o della pubblicazione, a seconda di quale si verifichi per prima. I membri informano gli Stati membri interessati e il Comitato delle regioni della convenzione e della registrazione e/o pubblicazione degli statuti.

2.   Il GECT garantisce che, entro dieci giorni lavorativi dalla registrazione e/o dalla pubblicazione degli statuti, sia trasmessa all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee una richiesta di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea che annunci l'istituzione del GECT e indichi la denominazione, gli obiettivi, i membri e la sede sociale.

Articolo 6

Controllo della gestione dei fondi pubblici

1.   Il controllo della gestione dei fondi pubblici da parte di un GECT è organizzato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale. Lo Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale designa l'autorità competente per l'espletamento di tale compito prima di approvare la partecipazione al GECT a norma dell'articolo 4.

2.   Laddove richiesto dalla legislazione nazionale degli altri Stati membri interessati, le autorità dello Stato membro in cui un GECT ha la sede sociale concludono accordi affinché le competenti autorità degli altri Stati membri interessati eseguano i controlli sul loro territorio per gli atti del GECT eseguiti in tali Stati membri e si scambino tutte le opportune informazioni.

3.   Tutti i controlli sono effettuati conformemente a norme di audit internazionalmente riconosciute.

4.   Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3, qualora i compiti di un GECT di cui all'articolo 7, paragrafo 3, primo o secondo comma, riguardino azioni cofinanziate dalla Comunità, si applica la legislazione pertinente relativa al controllo dei fondi versati dalla Comunità.

5.   Lo Stato membro nel quale un GECT ha la sede sociale informa gli altri Stati membri interessati di eventuali difficoltà incontrate durante i controlli.

Articolo 7

Compiti

1.   Un GECT esegue i compiti assegnatigli dai suoi membri in conformità del presente regolamento. I compiti sono definiti dalla convenzione approvata dai suoi membri, conformemente agli articoli 4 e 8.

2.   Un GECT agisce nell'ambito dei compiti affidatigli, che si limitano all'agevolazione e alla promozione della cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della coesione economica e sociale e sono determinati dai suoi membri partendo dal presupposto che tutti i compiti devono rientrare nella competenza di ciascun membro a norma della sua legislazione nazionale.

3.   In particolare, i compiti dei GECT si limitano essenzialmente all'attuazione di programmi o progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunità, a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e/o del Fondo di coesione.

Un GECT può realizzare altre azioni specifiche di cooperazione territoriale tra i loro membri e nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, con o senza contributo finanziario della Comunità.

Gli Stati membri possono limitare i compiti che i GECT possono svolgere senza un contributo finanziario della Comunità. Tuttavia, tali compiti ricomprendono almeno le attività di cooperazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1080/2006.

4.   I compiti assegnati al GECT dai suoi membri non riguardano l'esercizio dei poteri conferiti dal diritto pubblico o dei doveri volti a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre autorità pubbliche, quali i poteri di polizia, di regolamentazione, la giustizia e la politica estera.

5.   I membri di un GECT possono decidere all'unanimità di demandare a uno dei membri l'esecuzione dei compiti del GECT.

Articolo 8

Convenzione

1.   Un GECT è oggetto di una convenzione conclusa all'unanimità dai suoi membri conformemente all'articolo 4.

2.   La convenzione precisa:

|  |  |
| --- | --- |
| a) | la denominazione del GECT e della sede sociale; quest'ultima si trova in uno Stato membro in virtù della cui legislazione è costituito almeno uno dei membri del GECT; |

|  |  |
| --- | --- |
| b) | l'estensione del territorio in cui il GECT può eseguire i suoi compiti; |

|  |  |
| --- | --- |
| c) | l'obiettivo specifico e i compiti specifici del GECT, la sua durata e le condizioni del suo scioglimento; |

|  |  |
| --- | --- |
| d) | l'elenco dei membri del GECT; |

|  |  |
| --- | --- |
| e) | il diritto applicabile all'interpretazione e all'applicazione della convenzione, che è il diritto dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale; |

|  |  |
| --- | --- |
| f) | gli opportuni accordi di riconoscimento reciproco, anche per il controllo finanziario; e |

|  |  |
| --- | --- |
| g) | le procedure di modifica della convenzione, che devono rispettare gli obblighi di cui agli articoli 4 e 5. |

Articolo 9

Statuti

1.   Gli statuti di un GECT sono adottati sulla base della convenzione dai suoi membri che deliberano all'unanimità.

2.   Gli statuti di un GECT contengono, almeno, tutte le disposizioni della convenzione unitamente a quanto segue:

|  |  |
| --- | --- |
| a) | le modalità di funzionamento degli organi del GECT e le loro competenze, nonché il numero di rappresentanti dei membri negli organi pertinenti; |

|  |  |
| --- | --- |
| b) | le procedure decisionali del GECT; |

|  |  |
| --- | --- |
| c) | la lingua o le lingue di lavoro; |

|  |  |
| --- | --- |
| d) | gli accordi di funzionamento, segnatamente per quanto riguarda la gestione del personale, le procedure di assunzione e la natura dei contratti del personale; |

|  |  |
| --- | --- |
| e) | gli accordi per il contributo finanziario dei membri e le norme applicabili in materia di contabilità e di bilancio, comprese quelle relative alle questioni finanziarie, relativamente a ciascun membro del GECT in relazione a quest'ultimo; |

|  |  |
| --- | --- |
| f) | gli accordi riguardanti la responsabilità dei membri, di cui all'articolo 12, paragrafo 2; |

|  |  |
| --- | --- |
| g) | le autorità responsabili della designazione di un organismo indipendente di audit esterno; e |

|  |  |
| --- | --- |
| h) | le procedure di modifica degli statuti, che devono rispettare gli obblighi di cui agli articoli 4 e 5. |

Articolo 10

Organizzazione di un GECT

1.   Un GECT ha almeno i seguenti organi:

|  |  |
| --- | --- |
| a) | un'assemblea costituita dai rappresentanti dei suoi membri; |

|  |  |
| --- | --- |
| b) | un direttore, che rappresenta il GECT e che agisce per conto di questo. |

2.   Gli statuti possono prevedere altri organi, aventi competenze chiaramente definite.

3.   Un GECT è responsabile degli atti dei suoi organi nei confronti dei terzi, anche quando tali atti non rientrano tra i compiti del GECT.

Articolo 11

Bilancio

1.   Un GECT redige un bilancio annuale, adottato dall'assemblea, contenente, in particolare, una componente relativa ai costi di funzionamento e, se necessario, una componente operativa.

2.   La redazione dei conti, compresi, ove necessario, il rapporto annuale che li accompagna, nonché il loro audit e la loro pubblicità, è disciplinata conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 12

Liquidazione, insolvenza, cessazione dei pagamenti e responsabilità

1.   Per quanto concerne la liquidazione, l'insolvenza, la cessazione dei pagamenti e procedure analoghe, un GECT è disciplinato dal diritto dello Stato membro in cui ha la sede sociale, salvo se diversamente previsto ai paragrafi 2 e 3.

2.   Un GECT è responsabile dei suoi debiti, qualsiasi sia la loro natura.

Qualora le attività di un GECT siano insufficienti a coprire le passività, i suoi membri sono responsabili dei debiti del GECT qualunque sia la loro natura, e la quota di ciascun membro è fissata in funzione del suo contributo, salvo che la legislazione nazionale a norma della quale si è costituito il membro escluda o limiti la responsabilità di quest'ultimo. Gli accordi di detto contributo sono fissati negli statuti.

Nel caso in cui almeno un membro di un GECT abbia responsabilità limitata in virtù del diritto nazionale a norma del quale si è costituito, anche gli altri membri possono limitare la loro responsabilità negli statuti.

I membri possono stabilire negli statuti che saranno responsabili anche una volta cessata la loro adesione al GECT per gli obblighi derivanti dalle attività svolte dal GECT quando ne erano membri.

La denominazione di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata include la locuzione «a responsabilità limitata».

La pubblicità della convenzione, degli statuti e dei conti di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata è almeno uguale a quella richiesta per un altro tipo di entità giuridica i cui membri abbiano responsabilità limitata costituita a norma del diritto dello Stato membro nel quale il GECT ha la sede sociale.

Uno Stato membro può proibire la registrazione sul suo territorio di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata.

3.   Senza pregiudizio della responsabilità finanziaria degli Stati membri in relazione ai fondi strutturali e/o di coesione assegnati a un GECT, in virtù del presente regolamento non incombe alcuna responsabilità finanziaria agli Stati membri nei confronti di un GECT di cui non sono membri.

Articolo 13

Interesse pubblico

Qualora un GECT svolga attività contrarie alle disposizioni di uno Stato membro in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza, salute pubblica o moralità pubblica, o contrarie all'interesse pubblico di uno Stato membro, un organo competente di tale Stato membro può vietare tali attività nel suo territorio o chiedere ai membri costituitisi a norma della legislazione di detto Stato membro di recedere da tale GECT, se quest'ultimo non cessa di svolgere le attività in questione.

Tali divieti non costituiscono un mezzo di restrizione arbitraria o occulta della cooperazione territoriale tra i membri del GECT. La decisione di tale organo può formare oggetto di ricorso davanti ad un'autorità giudiziaria.

Articolo 14

Scioglimento

1.   Nonostante le disposizioni concernenti lo scioglimento previste dalla convenzione, su richiesta di un'autorità competente avente un legittimo interesse, l'organo giurisdizionale competente o l'autorità competente di uno Stato membro in cui un GECT ha la sede sociale ordina lo scioglimento di un GECT qualora questo non soddisfi più le condizioni previste nell'articolo 1, paragrafo 2, o nell'articolo 7, oppure in particolare qualora l'attività del GECT esuli dai compiti di cui all'articolo 7. L'organo giurisdizionale competente o l'autorità competente informa di ogni richiesta di scioglimento di un GECT tutti gli Stati membri ai sensi delle cui legislazioni si sono costituiti i membri.

2.   L'organo giurisdizionale competente o l'autorità competente possono accordare al GECT un periodo di tempo per correggere la situazione. Qualora il GECT non vi riesca entro il termine accordato, l'organo giurisdizionale competente o l'autorità competente ordinano la sua liquidazione.

Articolo 15

Competenza giurisdizionale

1.   I terzi che si ritengono lesi da atti od omissioni di un GECT sono legittimati a far valere i propri diritti in via giudiziaria.

2.   Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, alle controversie che coinvolgono un GECT si applica la normativa comunitaria in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non previsti da tale normativa comunitaria, l'organo giurisdizionale competente per la composizione della controversia è un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui il GECT ha sede sociale.

L'organo giurisdizionale competente per la composizione delle controversie in relazione all'articolo 4, paragrafi 3 e 6, e all'articolo 13 è un organo giurisdizionale dello Stato membro la cui decisione è impugnata.

3.   Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce ai cittadini di esercitare i loro diritti costituzionali nazionali di ricorso contro organismi pubblici membri di un GECT riguardo a:

|  |  |
| --- | --- |
| a) | decisioni amministrative su attività che il GECT svolge; |

|  |  |
| --- | --- |
| b) | accesso a servizi nella loro lingua; e |

|  |  |
| --- | --- |
| c) | accesso alle informazioni. |

In tali casi gli organi giurisdizionali competenti sono quelli dello Stato membro in virtù della cui costituzione sorge il diritto di ricorso.

Articolo 16

Disposizioni finali

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni che reputano opportune per assicurare l'effettiva applicazione del presente regolamento.

Se richiesto a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, quest'ultimo può stilare un elenco esauriente dei compiti che svolgono già i membri di un GECT, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, costituiti in virtù della sua legislazione, per quanto riguarda la cooperazione territoriale in detto Stato membro.

Lo Stato membro conseguentemente informa la Commissione e gli altri Stati membri di qualsiasi disposizione adottata a norma del presente articolo.

2.   Gli Stati membri possono prevedere il pagamento di diritti connessi con la registrazione della convenzione e degli statuti; questi diritti non possono tuttavia essere superiori ai costi amministrativi che ne derivano.

Articolo 17

Relazione e clausola di revisione

Entro il 1o agosto 2011 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto sull'attuazione del presente regolamento e proposte di modifica, se del caso.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o agosto 2007, eccetto l'articolo 16, che è applicabile a decorrere dal 1o agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 5 luglio 2006.

PARLAMENTO EUROPEO Regolamento 1302/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di istituzione e di funzionamento di tali gruppi………

**Articolo 1 Natura di un GECT**

1. Un gruppo europeo di cooperazione territoriale, di seguito denominato ("GECT"), può essere istituito sul territorio dell'Unione alle condizioni e secondo le disposizioni previste dal presente regolamento.

2. L'obiettivo di un GECT è facilitare e promuovere in particolare la cooperazione territoriale, compreso uno o più filoni di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, tra i suoi membri come stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione.

3. Un GECT ha personalità giuridica.

4. Un GECT gode in ciascuno Stato membro della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale di detto Stato membro. Esso può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili, assumere personale e stare in giudizio.

5. La sede sociale di un GECT è ubicata in uno Stato membro a norma del cui diritto è costituito almeno uno dei suoi membri.(IT 20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/307)

**Articolo 2 Diritto applicabile**

1. Gli atti degli organi di un GECT sono disciplinati:

a) dal presente regolamento;

b) dalla convenzione di cui all'articolo 8, se è espressamente autorizzato a farlo a norma del presente regolamento, e

c) nel caso di materie non disciplinate, o disciplinate solo parzialmente, dal presente regolamento, dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è ubicata la sede sociale del GECT.

Allorché sia necessario determinare il diritto applicabile ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto internazionale privato, un GECT è considerato un'entità dello Stato membro in cui ha la sede sociale;

1 bis Le attività di un GECT relative allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, all'interno dell'Unione sono disciplinate dal diritto dell'Unione applicabile e dal diritto nazionale specificato nella convenzione di cui all'art. 8.

Le attività di un GECT cofinanziate dal bilancio dell'Unione rispettano i requisiti definiti dal diritto dell'Unione e nazionale concernente la sua applicazione

2. Se uno Stato membro comprende più entità territoriali aventi norme proprie in materia di diritto applicabile, il riferimento al diritto applicabile di cui al paragrafo 1, lettera c) include la legislazione di tali entità, tenuto conto della struttura costituzionale dello Stato membro interessato*.*

**Articolo 3** **Composizione di un GECT**

1. Possono diventare membri di un GECT:

a) gli Stati membri o le autorità a livello nazionale;

b) le autorità regionali;

c) le autorità locali;

d) le imprese pubbliche ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), o gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*);

e) le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale conformemente al diritto nazionale e dell'Unione applicabile.

f) gli organismi o le autorità nazionali, regionali o locali o le imprese pubbliche equivalenti a quelle di cui alla lettera d) di paesi terzi, alle condizioni di cui all'articolo 3 bis.

2. Un GECT è composto da membri situati nel territorio di almeno due Stati membri, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 bis, paragrafi 2 e 5;

(\*) Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).

(\*\*) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).";

**3 bis Adesione di membri di paesi terzi o di paesi o territori d'oltremare (PTOM)**

1. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 bis, un GECT può essere composto da membri situati nel territorio di almeno due Stati membri e di uno o più paesi terzi limitrofi ad almeno uno di quegli Stati membri, comprese le loro regioni ultraperiferiche, ove tali Stati membri e paesi terzi svolgano iniziative di cooperazione territoriale o attuino programmi finanziati dall'Unione.

Ai fini del presente regolamento, un paese terzo o un PTOM è considerato limitrofo a uno Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, se ha in comune una frontiera terrestre o se sia il paese terzo o il PTOM e tale Stato membro sono ammissibili nell'ambito di un programma transfrontaliero marittimo congiunto o di un programma transnazionale nel quadro dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea o sono ammissibili nell'ambito di un altro programma di cooperazione transfrontaliera o che insista su un confine marittimo o su un bacino marittimo, anche qualora siano separati da acque internazionali.

2. Un GECT può essere composto da membri situati nel territorio di un solo Stato membro e di uno o più paesi terzi limitrofi a tale Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, ove tale Stato membro interessato consideri un siffatto GECT coerente con l'obiettivo della sua cooperazione territoriale nel quadro della cooperazione transfrontaliera o transnazionale o delle relazioni bilaterali con i paesi terzi interessati.( IT L 347/308 Gazzetta ufficiale dell’U E 20.12.2013)

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, i paesi terzi limitrofi a uno Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, comprendono le frontiere marittime tra i paesi in questione.

4. Conformemente all'articolo 4 bis e sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, un GECT può essere altresì composto da membri situati nel territorio di almeno due Stati membri, comprese le loro regioni ultraperiferiche, e di uno o più PTOM, con o senza membri di uno o più paesi terzi.

5. Conformemente all'articolo 4 bis e sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, un GECT può essere altresì composto da membri situati nel territorio di un solo Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, e di uno o più PTOM, con o senza membri di uno o più paesi terzi.

6. Un GECT non può essere istituito solo tra membri di uno Stato membro e di uno o più PTOM legati a quello stesso Stato membro;

**Articolo 4 Istituzione di un GECT**

1. La decisione di istituire un GECT è adottata su iniziativa dei membri potenziali.

2. Ciascun membro potenziale:

a) notifica allo Stato membro in virtù della cui legislazione è stato costituito l'intenzione di partecipare a un GECT;e

b) invia a tale Stato membro una copia della convenzione e degli statuti proposti di cui agli articoli 8 e 9. L 210/20 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.7.2006 (1) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo

dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28).

3. A seguito della notifica a norma del paragrafo 2 da parte di un membro potenziale, lo Stato membro che ha ricevuto tale notifica approva, tenuto conto della sua struttura costituzionale, la partecipazione al GECT del membro potenziale e la convenzione, a meno che tale Stato membro ritenga che:

a) tale partecipazione o la convenzione non siano conformi:

i) al presente regolamento;

ii) ad altra normativa dell'Unione relativa agli atti e alle attività del GECT;

iii) al diritto nazionale che disciplina i poteri e le competenze del membro potenziale;

b) tale partecipazione non sia giustificata per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico; oppure

c) lo statuto non sia coerente con la convenzione.

In caso di mancata approvazione, lo Stato membro motiva il proprio rifiuto e propone, se del caso, le modifiche da apportare alla convenzione.

Lo Stato membro decide, per quanto riguarda l'approvazione, entro un periodo di sei mesi dalla data di ricezione di una notifica a norma del paragrafo 2. Se lo Stato membro che ha ricevuto la notifica non solleva obiezioni entro tale periodo, la partecipazione del membro potenziale e la convenzione si considerano approvate. Tuttavia, lo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT è tenuto ad approvare formalmente la convenzione per consentire al GECT di poter essere costituito.

Una richiesta di informazioni aggiuntive da parte dello Stato membro al membro potenziale sospende il termine di cui al terzo comma della presente lettera c). Il periodo di sospensione ha inizio dal giorno successivo a quello in cui lo Stato membro trasmette le sue osservazioni al membro potenziale e dura sino alla data in cui quest'ultimo risponde alle osservazioni.

Tuttavia, il termine di cui al terzo comma della presente lettera c) non è sospeso se il membro potenziale risponde alle osservazioni formulate dallo Stato membro entro dieci giorni lavorativi a decorrere dall'inizio del periodo di sospensione.

Nel decidere in merito alla partecipazione di un membro potenziale a un GECT, gli Stati membri possono applicare le rispettive norme nazionali.";

*3 bis.* Nel caso di un GECT con membri potenziali di uno o più paesi terzi, lo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT si accerta, in consultazione con gli altri Stati membri interessati, che siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 3 bis e che ogni paese terzo abbia approvato la partecipazione dei membri potenziali conformemente a:

a) condizioni e procedure equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento; o

b) un accordo stipulato tra almeno uno Stato membro a norma del cui diritto il membro potenziale è costituito e detto paese terzo;

4. Gli Stati membri designano le autorità competenti a ricevere le notifiche e i documenti di cui al paragrafo 2.

5. I membri approvano la convenzione di cui all'articolo 8 garantendo la coerenza con l'approvazione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

6. Eventuali modifiche della convenzione o degli statuti sono notificate dal GECT agli Stati membri a norma del cui diritto i membri del GECT sono costituiti. Eventuali modifiche della convenzione, eccetto esclusivamente nei casi di adesione di un nuovo membro a norma del paragrafo 6 bis, lettera a), sono approvate da tali Stati membri secondo la procedura di cui al presente articolo.

6 bis. Nel caso dell'adesione di nuovi membri a un GECT esistente, si applicano le seguenti disposizioni:

a) nel caso di adesione di un nuovo membro di uno Stato membro che ha già approvato la convenzione, tale adesione è approvata esclusivamente dallo Stato membro a norma del cui diritto il nuovo membro è costituito, secondo la procedura di cui al paragrafo 3, e notificata allo Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale;

b) nel caso di adesione di un nuovo membro di uno Stato membro che non ha ancora approvato la convenzione, si applica la procedura di cui al paragrafo 6.

c) nel caso di adesione di un nuovo membro di un paese terzo, tale adesione è esaminata dallo Stato membro in cui è ubicata la sede sociale del GECT, secondo la procedura di cui al paragrafo 3 bis."

**Articolo 4 bis Partecipazione di membri di un PTOM**

Nel caso di un GECT con un membro potenziale di un PTOM, lo Stato membro cui il PTOM è legato si accerta che siano soddisfatte le condizioni di cui allo articolo 3 bis e, tenendo conto della sua relazione con il PTOM:

a) approva la partecipazione del membro potenziale conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, o

b) conferma per iscritto allo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT che le autorità competenti del PTOM hanno approvato la partecipazione del membro potenziale conformemente a condizioni e secondo procedure equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento.

**Articolo 5*****Acquisizione della personalità giuridica e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale***

1. La convenzione e gli statuti e le eventuali successive modifiche degli stessi sono registrati o pubblicati, oppure sono registrati e pubblicati nello Stato membro in cui il GECT in questione ha la sede sociale, conformemente al diritto nazionale applicabile di tale Stato membro. Il GECT acquisisce la personalità giuridica il giorno della registrazione o della pubblicazione della convenzione e degli statuti, a seconda di quale si verifichi per prima. I membri informano gli Stati membri interessati e il Comitato delle regioni della registrazione o pubblicazione della convenzione e degli statuti.

2. Il GECT garantisce che, entro dieci giorni lavorativi dalla registrazione o dalla pubblicazione della convenzione e degli statuti, sia trasmessa al Comitato delle regioni una richiesta redatta sulla base del modello figurante nell'allegato del presente regolamento. Il Comitato delle regioni trasmette a sua volta tale richiesta all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea ai fini della pubblicazione di un avviso nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea che annunci l'istituzione del GECT, insieme ai dettagli di cui all'allegato del presente regolamento;

**Articolo 6 Controllo della gestione dei fondi pubblici**

1.Il controllo della gestione dei fondi pubblici da parte di un GECT è organizzato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale. Lo Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale designa l'autorità competente per l'espletamento di tale compito prima di approvare la partecipazione al GECT a norma dell'articolo 4.

2. Laddove richiesto dalla legislazione nazionale degli altri Stati membri interessati, le autorità dello Stato membro in cui un GECT ha la sede sociale concludono accordi affinché le competenti autorità degli altri Stati membri interessati eseguano i controlli sul loro territorio per gli atti del GECT eseguiti in tali Stati membri e si scambino tutte le opportune informazioni.

3. Tutti i controlli sono effettuati conformemente a norme di audit internazionalmente riconosciute.

4. Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, qualora i compiti di un GECT di cui all'articolo 7, paragrafo 3, riguardino azioni cofinanziate dall'Unione, si applica la legislazione pertinente relativa al controllo dei fondi versati dall'Unione.

5. Lo Stato membro nel quale un GECT ha la sede sociale informa gli altri Stati membri interessati di eventuali difficoltà incontrate durante i controlli.

**Articolo 7 Compiti**

1.Un GECT esegue i compiti assegnatigli dai suoi membri in conformità del presente regolamento. I compiti sono definiti dalla convenzione approvata dai suoi membri, conformemente agli art 4 e 8.

2. Un GECT agisce nell'ambito dei compiti affidatigli, vale a dire l'agevolazione e la promozione della cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione, e il superamento degli ostacoli del mercato interno. Ogni compito è confermato dai suoi membri come rientrante nella competenza di ciascun membro, a meno che lo Stato membro o il paese terzo approvi la partecipazione di un membro costituito a norma del suo diritto nazionale, anche qualora tale membro non sia competente per tutti i compiti specificati nella convenzione.

3. Un GECT può realizzare azioni specifiche di cooperazione territoriale tra i suoi membri nel perseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, con o senza sostegno finanziario dell'Unione.

In primo luogo, i compiti del GECT possono riguardare l'attuazione di programmi di cooperazione, o di loro parti, o l'attuazione di operazioni finanziate dall'Unione a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e/o del Fondo di coesione.

Gli Stati membri possono limitare i compiti che possono essere realizzati dai GECT senza sostegno finanziario dell'Unione. Tuttavia, fatto salvo l'articolo 13, gli Stati membri non escludono i compiti relativi alle priorità di investimento di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1299/2013 (\*) del Parlamento europeo e del Consiglio.

4. I compiti assegnati al GECT dai suoi membri non riguardano l'esercizio dei poteri conferiti dal diritto pubblico o dei doveri volti a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre autorità pubbliche, quali i poteri di polizia, di regolamentazione, la giustizia e la politica estera.

Tuttavia, in conformità del diritto dell'Unione e nazionale applicabile, l'assemblea di un GECT di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), può definire i termini e le condizioni dell'utilizzo di un'infrastruttura gestita dal GECT, o i termini e le condizioni sulla base dei quali è fornito un servizio di interesse economico generale, comprese le tariffe applicate e gli oneri a carico degli utilizzatori*.*

5. I membri di un GECT possono decidere all'unanimità di demandare a uno dei membri l'esecuzione dei compiti del GECT.

**Articolo 8 Convenzione**

1Un GECT è oggetto di una convenzione conclusa all'unanimità dai suoi membri conformemente all'articolo 4.

2. La convenzione precisa:

a) la denominazione del GECT e la sua sede sociale;

b) l'estensione del territorio in cui il GECT può espletare i suoi compiti;

c) l'obiettivo e i compiti del GECT;

d) la durata del GECT e le condizioni del suo scioglimento;

e) l'elenco dei membri del GECT;

f) l'elenco degli organi del GECT e le rispettive competenze;

g) il diritto applicabile dell'Unione e quello nazionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della convenzione;

h) il diritto applicabile dell'Unione e quello nazionale dello Stato membro in cui operano gli organi del GECT;

i) le disposizioni circa la partecipazione di membri di paesi terzi o dei PTOM, se del caso compresa l'identificazione del diritto applicabile qualora il GECT svolga compiti in paesi terzi o in PTOM;

j) il diritto applicabile dell'Unione e quello nazionale direttamente pertinente alle attività del GECT svolte secondo i compiti specificati nella convenzione;

k) le norme applicabili al personale del GECT nonché i principi che disciplinano le disposizioni relative alla gestione del personale e alle procedure di assunzione;

l) le disposizioni circa la responsabilità del GECT e dei suoi membri conformemente all'articolo 12;

m) le opportune disposizioni in materia di riconoscimento reciproco, anche per quanto riguarda il controllo finanziario della gestione dei fondi pubblici; e

n) le procedure di adozione degli statuti e di modifica della convenzione, che rispetta gli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.

3. Nel caso in cui i compiti di un GECT riguardino soltanto la gestione di un programma di cooperazione, o una sua parte, ai sensi del regolamento (UE) n. 1299/2013, o in cui un GECT riguardi la cooperazione o reti interregionali, non è necessario fornire le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b);

Le seguenti norme si applicano al personale del GECT cui è fatto riferimento alla lettera i):

(a) le norme dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale,

(b) le norme dello Stato membro in cui il personale del GECT effettivamente lavora o

(c) le norme dello Stato membro di cui il membro del personale è cittadino.

Al fine di consentire parità di trattamento a tutto il personale che lavora nella stessa sede, le leggi e le norme nazionali, di diritto sia pubblico sia privato, possono essere assoggettate a norme aggiuntive ad hoc fissate dal GECT.

**Articolo 9 Statuti**

1. Gli statuti di un GECT sono adottati, sulla base e conformemente alla sua convenzione, dai suoi membri che deliberano all'unanimità.

2. Gli statuti del GECT specificano come minimo:

a) le modalità di funzionamento dei suoi organi e delle competenze di tali organi, nonché il numero di rappresentanti dei membri negli organi pertinenti;

b) le relative procedure decisionali;

c) la sua lingua o le sue lingue di lavoro;

d) le disposizioni circa il suo funzionamento;

e) le procedure riguardanti la gestione e l'assunzione del personale;

f) le disposizioni circa il contributo finanziario dei propri membri;

g) le norme applicabili in tema di contabilità e di bilancio per i propri membri;

h) la designazione di un revisore dei conti indipendente esterno;(e IT 20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/311)

i) le procedure di modifica del proprio statuto, che rispettano gli obblighi stabiliti agli articoli 4 e 5;

**Articolo 10 Organizzazione di un GECT**

1. Un GECT ha almeno i seguenti organi:

a) un'assemblea costituita dai rappresentanti dei suoi membri;

b) un direttore, che rappresenta il GECT e che agisce per conto di questo.

2. Gli statuti possono prevedere altri organi, aventi competenze chiaramente definite.

3. Un GECT è responsabile degli atti dei suoi organi nei confronti dei terzi, anche quando tali atti non rientrano tra i compiti del GECT

***Articolo 11* Bilancio**

1. Un GECT redige un bilancio annuale, adottato dall'assemblea, contenente, in particolare, una componente relativa ai costi di funzionamento e, se necessario, una componente operativa*.*

2 La preparazione dei conti, compresi, ove necessario, il rapporto annuale che li accompagna, nonché la verifica e la pubblicazione di tali conti sono disciplinati dal diritto nazionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale.

***Articolo 12* Liquidazione, insolvenza, cessazione dei pagamenti eresponsabilità**

1.Per quanto concerne la liquidazione, l'insolvenza, la cessazione dei pagamenti e procedure analoghe, un GECT è disciplinato dal diritto dello Stato membro in cui ha la sede sociale, salvo se diversamente previsto ai paragrafi 2 e 3.L 210/22 ( IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.7.2006)

Un GECT è responsabile di tutti i suoi debiti.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, qualora le attività di un GECT siano insufficienti a coprire le passività, i suoi membri sono responsabili dei debiti del GECT qualunque sia la loro natura, e la quota di ciascun membro è fissata in funzione del suo contributo finanziario. Le disposizioni relative ai contributi finanziari sono fissate negli statuti.

I membri del GECT possono stabilire negli statuti di assumersi la responsabilità, dopo la cessazione della loro qualità di membro di un GECT, degli obblighi derivanti dalle attività svolte dal GECT nel periodo in cui erano membri.

2 bis. Nel caso in cui la responsabilità di almeno un membro di un GECT di uno Stato membro sia limitata in virtù del diritto nazionale a norma del quale è costituito, anche gli altri membri possono limitare la loro responsabilità nella convenzione qualora lo consenta il diritto nazionale di attuazione del presente regolamento.

La denominazione di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata include la locuzione "a responsabilità limitata".

Le prescrizioni in materia di pubblicazione della convenzione, degli statuti e dei conti di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata sono almeno uguali a quelle previste per altre entità giuridiche a responsabilità limitata a norma del diritto dello Stato membro nel quale il GECT ha la sede sociale.

Nel caso di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata, qualsiasi Stato membro interessato può richiedere che il GECT stipuli un'appropriata assicurazione, o che sia soggetto a una garanzia fornita da una banca o da un altro istituto finanziario stabilito in uno Stato membro ovvero che sia coperto da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o da uno Stato membro, a copertura dei rischi connessi alle attività del GECT.

3. Senza pregiudizio della responsabilità finanziaria degli Stati membri in relazione ai fondi strutturali e/o di coesione assegnati a un GECT, in virtù del presente regolamento non incombe alcuna responsabilità finanziaria agli Stati membri nei confronti di un GECT di cui non sono membri.

***Articolo 13* Interesse pubblico**

Qualora un GECT svolga attività contrarie alle disposizioni di uno Stato membro in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza, salute pubblica o moralità pubblica, o contrarie all'interesse pubblico di uno Stato membro, un organo competente di tale Stato membro può vietare tali attività nel suo territorio o chiedere ai membri costituitisi a norma della legislazione di detto Stato membro di recedere da tale GECT, se quest'ultimo non cessa di svolgere le attività in questione.

Tali divieti non costituiscono un mezzo di restrizione arbitraria o occulta della cooperazione territoriale tra i membri del GECT.

La decisione di tale organo può formare oggetto di ricorso davanti ad un'autorità giudiziaria.

*Articolo 14* **Scioglimento**

1.Nonostante le disposizioni concernenti lo scioglimento previste dalla convenzione, su richiesta di un'autorità competente avente un legittimo interesse, l'organo giurisdizionale competente o l'autorità competente di uno Stato membro in cui un GECT ha la sede sociale ordina lo scioglimento di un GECT qualora questo non soddisfi più le condizioni previste nell'articolo 1, paragrafo 2, o nell'articolo 7, oppure in particolare qualora l'attività del GECT esuli dai compiti di cui all'articolo7. L'organo giurisdizionale competente o l'autorità competente informa di ogni richiesta di scioglimento di un GECT tutti gli Stati membri ai sensi delle cui legislazioni si sono costituiti i membri.

2. L'organo giurisdizionale competente o l'autorità competente possono accordare al GECT un periodo di tempo per correggere la situazione. Qualora il GECT non vi riesca entro il termine accordato, l'organo giurisdizionale competente o l'autorità competente ordinano la sua liquidazione.

*Articolo 15* **Competenza giurisdizionale**

1.I terzi che si ritengono lesi da atti od omissioni di un GECT sono legittimati a far valere i propri diritti in via giudiziaria.

2. Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento,alle controversie che coinvolgono un GECT si applica il diritto dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non previsti da tale diritto della Unione, l'organo giurisdizionale competente per la composizione della controversia è un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale.

3. Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce ai cittadini di esercitare i loro diritti costituzionali nazionali di ricorso contro organismi pubblici membri di un GECT riguardo a:

a) decisioni amministrative su attività che il GECT svolge;

b) accesso a servizi nella loro lingua; e

c) accesso alle informazioni.

In tali casi gli organi giurisdizionali competenti sono quelli dello Stato membro in virtù della cui costituzione sorge il diritto di ricorso. 31.7.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 210/23

*Articolo 16* **Disposizioni finali**

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni che assicurano l'effettiva applicazione del presente regolamento, compresa la determinazione delle autorità competenti responsabili della procedura di approvazione conformemente alle rispettive disposizioni giuridiche e amministrative.

Se richiesto a norma del diritto nazionale di uno Stato membro,questo ultimo può stilare un elenco esauriente dei compiti che i membri di un GECT ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, costituiti in virtù del suo diritto già espletano per quanto riguarda la cooperazione territoriale in detto Stato membro.

Lo Stato membro comunica alla Commissione qualsiasi disposizione adottata a norma del presente articolo nonché gli emendamenti alle stesse. La Commissione trasmette successivamente tali disposizioni agli altri Stati membri e al Comitato delle regioni;

1 bis. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, nella misura in cui riguardano uno Stato membro cui è legato un PTOM, tenuto conto della sua relazione con tale PTOM, garantiscono altresì l'applicazione effettiva del presente regolamento nei confronti del PTOM limitrofo ad altri Stati membri o a regioni ultraperiferiche degli stessi.

2. Gli Stati membri possono prevedere il pagamento di diritti connessi con la registrazione della convenzione e degli statuti; questi diritti non possono tuttavia essere superiori ai costi amministrativi che ne derivano.

*Articolo 17* **Relazione**

Entro il 1° agosto 2018 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una relazione in merito all'applicazione del presente regolamento, valutandone, sulla base di indicatori, l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, il valore aggiunto europeo e i margini di semplificazione.IT L 347/312 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 17 bis, che stabiliscano l'elenco degli indicatori di cui al primo comma**.**

***Articolo 17* bis Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 21 dicembre 2013

3. La delega di potere di cui all'articolo 17, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 2 **Disposizioni transitorie**

1. I GECT costituiti anteriormente a 21 dicembre 2013 non sono tenuti ad adeguare la propria convenzione e i propri statuti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1082/2006, quale modificato dal presente regolamento.

2. Nel caso dei GECT per i quali la procedura ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1082/2006 è stata avviata anteriormente a 22 giugno 2014 e per i quali soltanto la registrazione o la pubblicazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1082/2006 sono in sospeso, la convenzione e gli statuti sono registrati o pubblicati o entrambi conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1082/2006 prima della modifica apportata dal presente regolamento.

3. I GECT per i quali una procedura ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1082/2006 è stata avviata più di sei mesi prima del 22 giugno 2014 sono approvati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1082/2006 prima della modifica apportata dal presente regolamento.

4. I GECT diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo per i quali una procedura ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1082/2006 è stata avviata anteriormente a 22 giugno 2014 sono approvati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1082/2006 quale modificato dal presente regolamento.

5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le necessarie modifiche alle disposizioni nazionali adottate conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento CE) n. 1082/2006, come modificato dal presente regolamento, entro 22 giugno 2014

Articolo 3 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere da 22 giugno 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

**Uno studio del Comitato delle Regioni:**

”Il gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)”  **Dieci domande e risposte**

COOPERAZIONE TERRITORIALE

1. Che cos’è il gruppo europeo di cooperazione territoriale?

Il gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) è un nuovo strumento giuridico europeo che consente ad autorità

territoriali appartenenti a Stati diversi di istituire gruppi di cooperazione con personalità giuridica. È stato introdotto

il 5 luglio 2006 dal regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Quali funzioni può svolgere?

Serve ad organizzare e gestire azioni di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e/o interregionale, con o senza cofinanziamento da parte dell’UE. Per svolgere queste funzioni, un GECT può dotarsi di un’organizzazione, disporre di un patrimonio e assumere del personale.

3. Alcuni esempi?

Organizzare un servizio di trasporto o di sanità transfrontaliero, gestire un progetto o un programma cofinanziato dal FESR (nell’ambito, ad esempio, dell’obiettivo «cooperazione territoriale», ex Interreg), gestire un progetto all’interno del Programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico ecc.

4. Quali azioni di cooperazione sono precluse al GECT?

Il GECT non può esercitare poteri di polizia o assolvere funzioni in materia di giustizia o di politica estera.

5. Chi può costituire un GECT?

Regioni, autorità locali o nazionali, organismi di diritto pubblico e associazioni

6. Come si istituisce un GECT?

Stipulando una convenzione e adottando uno statuto, che vanno notificati alle autorità nazionali competenti. Queste hanno tre mesi di tempo per autorizzare la partecipazione dei potenziali membri e devono motivare un eventuale rifiuto facendo appello al regolamento.

7. Quale area geografica deve coprire un GECT?

I membri di un GECT devono risiedere sul territorio di almeno due Stati membri.

8. Si può istituire un GECT alle frontiere esterne dell’UE?

In linea di principio sì, purché la legislazione dei paesi terzi interessati o gli accordi tra questi e gli Stati membri lo consentano.

9. A partire da quando sarà possibile costituire un GECT?

Dal 1º agosto 2007. Prima di tale data, gli Stati membri dovranno adottare misure legislative o amministrative complementari al regolamento (CE) n. 1082/2006.

10. Si è ancora in tempo per la programmazione 2007-2013?

Sì. I futuri GECT potranno proporre progetti da finanziare nell’ambito dei diversi programmi di cooperazione.

Nei programmi operativi si può inoltre prevedere il trasferimento delle funzioni di autorità di gestione del programma ad un futuro GECT. ■

**Il Parlamento, dopo tre anni, con la legge Comunitaria 2008 ha approvato le norme da rispettare per la costituzione del Gect: legge N. 1078/09 riporto solo gli articoli relativi al GECT**

Art. 21. ( Costituzione e natura giuridica dei GECT )

    1. I gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e dei presenti articoli, aventi sede legale nel territorio nazionale, perseguono l’obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale e comunque senza fini di lucro.

    2. I GECT aventi sede in Italia sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico. Il GECT acquista la personalità giuridica con l’iscrizione nel Registro dei gruppi europei di cooperazione territoriale, di seguito denominato «Registro», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale, ai sensi dell’articolo 22.  
    3. Possono essere membri di un GECT i soggetti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1082/2006. Ai fini della costituzione o partecipazione ad un GECT, per «autorità regionali» e «autorità locali» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento, si intendono rispettivamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267.  
 4. La convenzione e lo statuto di un GECT, previsti dagli articoli 8 e 9 del citato regolamento (CE) n.1082/2006, sono approvati all’unanimità dei suoi membri e sono redatti in forma pubblica ai sensi degli articoli 2699 e seguenti del codice civile, a pena di nullità. Gli organi di un GECT avente sede in Italia, nonché le modalità di funzionamento, le rispettive competenze e il numero di rappresentanti dei membri in detti organi, sono stabiliti nello statuto. Le finalità specifiche del GECT ed i compiti ad esse connessi sono definiti dai membri del GECT nella convenzione istitutiva. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 7, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del citato regolamento (CE) n. 1082/2006 i membri possono in particolare affidare al GECT:

        a) il ruolo di Autorità di gestione, l’esercizio dei compiti del segretariato tecnico congiunto, la promozione e l’attuazione di operazioni nell’ambito dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari e riconducibili all’obiettivo «Cooperazione territoriale europea», nonché la promozione e l’attuazione di azioni di cooperazione interregionale inserite nell’ambito degli altri programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari;

        b) la promozione e l’attuazione di operazioni inserite nell’ambito di programmi e progetti finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in attuazione del quadro strategico nazionale 2007-2013, purché tali operazioni siano coerenti con le priorità elencate dall’articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 1080/2006 e contribuiscano, mediante interventi congiunti con altre regioni europee, a raggiungere più efficacemente gli obiettivi stabiliti per tali programmi o progetti, con benefici per i territori nazionali.

    5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 4, al GECT può essere affidata la realizzazione anche di altre azioni specifiche di cooperazione territoriale, purché coerenti con il fine di rafforzare la coesione economica e sociale, nonché nel rispetto degli impegni internazionali dello Stato.

Art.22 ( Autorizzazione alla costituzione di un GECT )

    1. I membri potenziali di un GECT presentano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale, una richiesta, anche congiunta, di autorizzazione a partecipare alla costituzione di un GECT, corredata di copia della convenzione e dello statuto proposti. Su tale richiesta, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale provvede nel termine di novanta giorni dalla ricezione, previa acquisizione dei pareri conformi del Ministero degli affari esteri per quanto attiene alla corrispondenza con gli indirizzi nazionali di politica estera, del Ministero dell’interno per quanto attiene alla corrispondenza all’ordine pubblico e alla pubblica sicurezza, del Ministero dell’economia e delle finanze per quanto attiene alla corrispondenza con le norme finanziarie e contabili, del Ministero dello sviluppo economico per quanto attiene ai profili concernenti la corrispondenza con le politiche di coesione, del Dipartimento per i rapporti con le regioni per quanto attiene alla compatibilità con l’interesse nazionale della partecipazione al GECT di regioni, province autonome ed enti locali, e delle altre amministrazioni centrali eventualmente competenti per i settori in cui il GECT intende esercitare le proprie attività.

    2. Entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione dell’autorizzazione, decorso il quale essa diventa inefficace, ciascuno dei membri del GECT, o il relativo organo di gestione, se già operante, chiede l’iscrizione del GECT nel Registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale, allegando all’istanza copia autentica della convenzione e dello statuto. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale, verificata nei trenta giorni successivi la tempestività della domanda di iscrizione, nonché la conformità della convenzione e dello statuto approvati rispetto a quelli proposti, iscrive il GECT nel Registro e dispone che lo statuto e la convenzione siano pubblicati, a cura e spese del GECT, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dell’avvenuta iscrizione è data comunicazione alle amministrazioni che hanno partecipato al procedimento.  
    3. Le modifiche alla convenzione e allo statuto del GECT sono altresì iscritte nel Registro, secondo le modalità ed entro gli stessi termini previsti nei commi 1 e 2. Di esse va data altresì comunicazione con pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta l’iscrizione, a norma dei commi 1 e 2, è rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, anche per corrispondenza; il costo di tale copia non può eccedere il costo amministrativo.  
    4. L’autorizzazione è revocata nei casi previsti dall’articolo 13 del regolamento (CE) n.1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio2006.  
    5. Ferma restando la disciplina vigente in materia di controlli qualora i compiti di un GECT riguardino azioni cofinanziate dall’Unione europea, di cui all’articolo 6 del citato regolamento (CE) n.1082/2006, il controllo sulla gestione e sul corretto utilizzo dei fondi pubblici è svolto, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, dal Ministero dell’economia e delle finanze, dal Ministero dello sviluppo economico, dalla Corte dei conti e dalla Guardia di finanza.  
    6. Alla partecipazione di un soggetto italiano a un GECT già costituito e alle modifiche della convenzione, nonché alle modifiche dello statuto comportanti, direttamente o indirettamente, una modifica della convenzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo.

Art. 23.( Norme in materia di contabilità, bilanci e disciplina dell’insolvenza del GECT

    1. Il GECT redige il bilancio economico preventivo annuale e pluriennale, lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa e li sottopone ai membri, che li approvano sentite le amministrazioni vigilanti, di cui al comma 2.

    2. Al fine di conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali, nonché dei conti consuntivi annuali e di rendere omogenei i valori inseriti in tali voci, in modo da consentire alle amministrazioni vigilanti dello Stato ove ha sede il GECT, alle omologhe amministrazioni degli Stati di appartenenza degli altri membri del GECT, nonché ai competenti organi dell’Unione europea, di comparare le gestioni dei GECT, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, con decreto interministeriale, le norme per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale, conformemente a princìpi contabili internazionali del settore pubblico. I soggetti che costituiscono un GECT recepiscono nella convenzione e nello statuto le predette norme.  
    3. Dall’attuazione del presente articolo e degli articoli 21 e 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione del presente articolo e degli articoli 21 e 22 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il Governo il 6 ottobre 2009 emette: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “**Istituzione del registro dei Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT)”.** (Pubblicato nella G. U. n. 273 del 23.11.2009)

Art. 1 Istituzione del registro dei Gruppi europei di cooperazione territoriale -G.E.C.T.

1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 46, comma 2, della legge 7 luglio 2009, n. 88, il registro dei Gruppi europei di cooperazione territoriale -G.E.C.T.

2. Il registro di cui al comma 1 e' tenuto dal Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede ai conseguenti adempimenti.

3. Le attivita' istruttorie relative alla costituzione ed alla partecipazione ad un Gruppo europeo di cooperazione territoriale - G.E.C.T., previste dal regolamento CE n. 1082/2006 e dagl’articoli

46 e 47 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono altresi' attribuite al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 2.

4. Limitatamente all'esercizio delle attivita' di cui ai commi 1,2e 3, il Dipartimento per gli affari regionali opera, comunque, nell'ambito del segretariato generale, anche nel caso in cui l'esercizio delle funzioni in materia di rapporti con le regioni, di cui agli articoli 2, comma 2, lettera d) e 4 del decreto legislativo n. 303/1999, sia delegato dal Presidente dei Consiglio dei Ministri ad un Ministro o Sottosegretario di Stato.

Questi gli aspetti normativi; per cogliere l’importanza del regolamento trascrivo:

IL GECT

Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale

Regolamento UE 1082/2006 e

Regolamento UE 1302/2013

*Scheda descrittiva*

Indice

SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRE AL GECT [2](#__RefHeading__26_1251672108)

I COMPITI DEL GECT [2](#__RefHeading__28_1251672108)

ORGANI DEL GECT [3](#__RefHeading__30_1251672108)

I DOCUMENTI COSTITUTIVI DEL GECT [3](#__RefHeading__32_1251672108)

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN ITALIA PER IL GECT [4](#__RefHeading__34_1251672108)

PRATICHE DI COOPERAZIONE [4](#__RefHeading__36_1251672108)

CONTROLLO DELLA GESTIONE DI FONDI PUBBLICI [5](#__RefHeading__38_1251672108)

DIRITTO APPLICABILE E COMPETENZA GIURISDIZIONALE [5](#__RefHeading__42_1251672108)

IMPORTANTI NOVITA DEL NUOVO REG. UE 1302/2013 [5](#__RefHeading__40_1251672108)

Il GECT, disciplinato dal Regolamento UE 1082/2006, recentemente modificato dal Regolamento UE 1302/2013, in vigore dal prossimo 22 Giugno 2014, ha come obiettivo quello di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e/o interregionale tra i suoi membri al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale.

Esso gode di personalità giuridica di diritto pubblico e capacità giuridica e in particolare può acquistare o alienare beni immobili e mobili, assumere personale e stare in giudizio” (*in Italia è acquisita tramite l’iscrizione nel Registro dei gruppi europei di cooperazione territoriale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale, così come previsto dagli artt. 21 e 22 Legge Comunitaria n. 1078/09*).

# *SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRE*

# Deve essere composto da membri situati nel territorio di almeno due stati membri. I membri possono appartenere ad una vasta gamma di categorie di enti pubblici e assimilati:

a) Stati membri;

b) autorità regionali (in Italia: le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano);

c) autorità locali (in Italia: gli enti locali ai sensi del d.lgs. 267/2000 art 2.1, ovvero i Comuni, le Città Metropolitane, le Comunità Montane, le Comunità Isolane e le Unioni di Comuni);

d) le imprese pubbliche ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, o gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

e) le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale conformemente al diritto nazionale e dell'Unione applicabile.

f) gli organismi o le autorità nazionali, regionali o locali o le imprese pubbliche equivalenti a quelle di cui alla lettera d) di paesi terzi, alle condizioni di cui all'articolo 3 bis.

Una lista non esaustiva all’Allegato III della direttiva 2004/18/CE elenca per l’Italia i seguenti organismi:

* Enti portuali e aeroportuali
* Consorzi per le opere idrauliche
* Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università
* Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza
* Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici
* Enti di ricerca e sperimentazione
* Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza
* Consorzi di bonifica
* Enti di sviluppo e di irrigazione
* Consorzi per le aree industriali
* Comunità montane
* Enti preposti a servizi di pubblico interesse
* Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero
* Enti culturali e di promozione artistica

# *I COMPITI*

I compiti del GECT sono definiti dalla Convenzione approvata dai suoi membri. La loro delimitazione resta nel complesso aperta a processi di cooperazione estesi e progressivi. Essi sono genericamente ristretti "all’agevolazione e alla promozione della cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della coesione economica e sociale" e "devono rientrare nella competenza di ciascun membro a norma della sua legislazione nazionale", con una priorità per i compiti di attuazione congiunta di programmi o progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla comunità (FESR, FSE, FC). Tuttavia il regolamento lascia aperta la porta alla possibilità di forme di cooperazione più ambiziosa ("altre azioni specifiche di cooperazione territoriale [...] con o senza contributo finanziario della Comunità").

Il regolamento UE che disciplina il GECT vieta esplicitamente ai GECT l’esercizio di poteri conferiti dal diritto pubblico o di doveri volti a tutelare gli interessi generali dello stato (polizia, regolamentazione, giustizia, politica estera, etc).

Tuttavia esso rende possibile una serie di interessanti attività di cooperazione, ovvero:

a) attività transfrontaliere economiche, sociali ed ambientali, e segnatamente:

* promozione dell’imprenditorialità (PMI, turismo, cultura e commercio transfrontaliero)
* protezione delle risorse naturali e culturali
* prevenzione dei rischi naturali e tecnologici
* rafforzamento dei legami tra aree urbane e rurali
* miglioramento dell’accesso alle reti di trasporto, informazione, comunicazione, idriche, elettriche e di smaltimento rifiuti
* collaborazione sulle infrastrutture, in particolare nei settori salute, cultura, turismo e istruzione
* cooperazione legale ed amministrativa, integrazione dei mercati del lavoro, occupazione locale, parità di genere e pari opportunità, formazione e inclusione sociale, condivisione di risorse umane e dotazioni per la ricerca e lo sviluppo;

b) reti e azioni transnazionali volte ad uno sviluppo territoriale integrato, in particolare nei settori dell’innovazione, dell’ambiente, dell’accessibilità e dello sviluppo urbano sostenibile;

c) politiche regionali di cooperazione nei campi dell’economia della conoscenza, della prevenzione del rischio, dello scambio di esperienze e best practices e della ricerca sulle tendenze di sviluppo.

# *ORGANI*

# Per quanto riguarda gli organi viene prescritta la presenza obbligatoria di:

- un’assemblea costituita dai rappresentanti dei suoi membri

- un direttore che rappresenta il GECT

Altri organi con competenze chiaramente definite possono essere previsti in via opzionale.

# *I DOCUMENTI COSTITUTIVI*

I documenti costitutivi fondamentali del GECT sono la **Convenzione** e lo **Statuto**, entrambi approvati all’unanimità.

***La Convenzione precisa***:

a) la denominazione del GECT e la sua sede sociale;

b) l'estensione del territorio in cui il GECT può espletare i suoi compiti;

c) l'obiettivo e i compiti del GECT;

d) la durata del GECT e le condizioni del suo scioglimento;

e) l'elenco dei membri del GECT;

f) l'elenco degli organi del GECT e le rispettive competenze;

g) il diritto applicabile dell'Unione e quello nazionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della convenzione;

h) il diritto applicabile dell'Unione e quello nazionale dello Stato membro in cui operano gli organi del GECT;

i) le disposizioni circa la partecipazione di membri di paesi terzi o dei PTOM, se del caso compresa l'identificazione del diritto applicabile qualora il GECT svolga compiti in paesi terzi o in PTOM;

j) il diritto applicabile dell'Unione e quello nazionale direttamente pertinente alle attività del GECT svolte secondo i compiti specificati nella convenzione;

k) le norme applicabili al personale del GECT nonché i principi che disciplinano le disposizioni relative alla gestione del personale e alle procedure di assunzione;

l) le disposizioni circa la responsabilità del GECT e dei suoi membri;

m) le opportune disposizioni in materia di riconoscimento reciproco, anche per quanto riguarda il controllo finanziario della gestione dei fondi pubblici; e

n) le procedure di adozione degli statuti e di modifica della convenzione.

***Lo Statuto deve invece includere*:**

a) le modalità di funzionamento dei suoi organi e delle competenze di tali organi, nonché il numero di rappresentanti dei membri negli organi pertinenti;

b) le relative procedure decisionali;

c) la sua lingua o le sue lingue di lavoro;

d) le disposizioni circa il suo funzionamento;

e) le procedure riguardanti la gestione e l'assunzione del personale;

f) le disposizioni circa il contributo finanziario dei propri membri;

g) le norme applicabili in tema di contabilità e di bilancio per i propri membri;

h) la designazione di un revisore dei conti indipendente esterno;

i) le procedure di modifica del proprio statuto.

# DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN ITALIA

In Italia il GECT deve necessariamente avere la forma giuridica di organismo senza fini di lucro. Nella Legge di attuazione approvata dallo Stato italiano, il GECT è inoltre autorizzato a svolgere il ruolo di Autorità di gestione e di segretariato tecnico congiunto per la promozione e l’attuazione dei programmi operativi cofinanziati e può inoltre essere incaricato della promozione e attuazione di operazioni nell’ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate (cfr. Legge 289/2002 art. 61).

# PRATICHE DI COOPERAZIONE

Pratiche concrete di cooperazione possono essere attuate in parte attraverso progetti cofinanziati dall’Unione Europea (in particolare dal programma INTERREG III), in parte attraverso l’autonomo coordinamento e la collaborazione delle istituzioni coinvolte.

Esse coinvolgono una serie di tematiche ad ampio raggio, a titolo esemplificativo:

* Cooperazione istituzionale (discussione su piani strategici di sviluppo comuni, dialogo istituzionale, sedi comuni a Bruxelles);
* Trasporti (integrazione delle reti di trasporto, coordinamento dei vari servizi di trasporto pubblico e privato, nuovi progetti infrastrutturali);
* Ricerca e innovazione (cooperazione tra università, centri di ricerca e uffici statistici);
* Pianificazione urbana e sviluppo locale (sviluppo di strategie e strumenti comuni);
* Mobilità transfrontaliera (rafforzamento degli scambi di tipo lavorativo, turistico, accademico e culturale);
* Turismo (collaborazione in materia di accoglienza, formazione e promozione);
* Ambiente (tutela del patrimonio ambientale e del paesaggio rurale);
* Cultura (organizzazione comune di eventi);
* Cooperazione ospedaliera e sanitaria (ospedali transfrontalieri, servizi in comune);
* Sviluppo economico e occupazione (fondi di capitale di rischio comuni, integrazione dei mercati del lavoro, formazione professionale).

# *CONTROLLO DELLA GESTIONE DI FONDI PUBBLICI*

In merito al controllo della gestione dei fondi pubblici da parte di un GECT, esso è organizzato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale, designate per la ricezione di notifiche e documenti ai fini della stessa istituzione del GECT.

In particolare, se richiesto dalla legislazione nazionale degli altri Stati membri interessati, le autorità dello Stato membro in cui un GECT ha la sede sociale concludono accordi affinché le competenti autorità degli altri Stati membri interessati eseguano i controlli sul loro territorio per gli atti del GECT eseguiti in tali

Stati membri e si scambino tutte le opportune informazioni.

# *DIRITTO APPLICABILE E COMPETENZA GIURISDIZIONALE*

Un GECT è disciplinato:

a) Sino al 21 Giugno 2014 dal Regolamento UE 1082/2006, dal 22 Giugno 2014 dal Regolamento UE 1302/2013, che integra e sostituisce il regolamento UE 1082/2006;

b) ove espressamente autorizzato dai Regolamenti UE sopra citati, dalle disposizioni della convenzione e dello Statuto di cui si deve dotare ogni GECT;

c) nel caso di materie non disciplinate, o disciplinate solo parzialmente, dal precedenti Regolamenti UE, dal diritto dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale.

I terzi che si ritengono lesi da atti od omissioni di un GECT sono legittimati a far valere i propri diritti in via giudiziaria. Alle controversie che coinvolgono un GECT si applica la normativa comunitaria in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non previsti da tale normativa comunitaria, l'organo giurisdizionale competente per la composizione della controversia è un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui il GECT ha sede sociale.

# *IMPORTANTI NOVITA DEL NUOVO REG. UE 1302/2013*

1. **Allargamento dei GECT a membri di Paesi Terzi** - Un GECT potrà essere composto da soggetti situati nel territorio di almeno due Stati membri e di uno o più Paesi terzi limitrofi ad almeno uno di quegli Stati membri, a patto che in tali Paesi svolgano iniziative di cooperazione territoriale o attuino programmi finanziati dall'Unione. Un Paese terzo o un Paese o Territorio d'Oltre Mare (PTOM) è considerato limitrofo a uno Stato membro:
   * se ha in comune una frontiera terrestre;
   * se sia il paese terzo o il PTOM e tale Stato membro sono ammissibili nell'ambito di un Programma Transfrontaliero marittimo congiunto o di un programma transnazionale nel quadro dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea;
   * se è ammissibile nell'ambito di un altro programma di cooperazione transfrontaliera o che insista su un confine marittimo o su un bacino marittimo, anche qualora siano separati da acque internazionali.
2. **Tempi per l'approvazione dei GECT** - Il tempo massimo necessario per l'approvazione del GECT da parte degli Stati membri è di sei mesi. Al fine di assicurare la certezza del diritto una volta trascorso tale periodo, la convenzione sarà considerata approvata per tacito accordo, fatto salvo il caso dello Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT, che comunque dovrà approvare formalmente la convenzione.
3. **Un GECT è responsabile di tutti i suoi debiti** - I membri del GECT sono responsabili dei debiti del GECT qualunque sia la loro natura, e la quota di ciascun membro è fissata in funzione del suo contributo finanziario. Dal momento che ogni Stato membro decide autonomamente la forma giuridica del GECT e quindi la responsabilità (limitata o illimitata) dei membri del GECT, il Regolamento "suggerisce" agli Stati membri di richiedere che i GECT con responsabilità limitata stipulino un'appropriata assicurazione o che tali GECT siano soggetti a un'adeguata garanzia finanziaria a copertura dei rischi connessi a tali attività.
4. **Acquisizione della personalità giuridica da parte del GECT** - La convenzione e gli statuti sono registrati e/o pubblicati nello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale; il GECT acquisisce la personalità giuridica il giorno della registrazione o della pubblicazione della convenzione e degli statuti. Successivamente, i membri informano gli Stati membri interessati e il Comitato delle regioni della registrazione o pubblicazione della convenzione e degli statuti. Inoltre, il GECT garantisce che, entro dieci giorni lavorativi dalla registrazione o dalla pubblicazione della convenzione e degli statuti, sia trasmessa al Comitato delle regioni una richiesta redatta sulla base del modello allegato al nuovo Regolamento. Il Comitato delle regioni trasmette a sua volta tale richiesta all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea ai fini della pubblicazione di un avviso nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea che annunci l'istituzione del GECT.
5. **Norme sul personale del GECT** - Il Regolamento prevede che la convenzione del GECT possa identificare con precisione norme, principi e disposizioni specifiche riguardanti la gestione del personale del GECT e le procedure di assunzione. Importante il riferimento della UE alle possibilità offerte dal regolamento n. 883/2004, che consente ai membri del GECT di scegliere, di comune accordo, la legislazione applicabile ai sensi di tale regolamento, nell'interesse di talune persone o di categorie di persone, e di considerare il personale dei GECT come assimilabile a questa categoria di persone. Infine, da sottolineare che il GECT, al fine di consentire parità di trattamento a tutto il personale che lavora nella stessa sede, può assoggettare leggi e norme nazionali, di diritto sia pubblico sia privato, a norme aggiuntive ad hoc fissate dallo stesso GECT. **(**Comitato GECT e Macroregioni Dott. Dino Salamanna)

MEETING DELLE FEDERAZIONI REGIONALI A.I.C.C.R.E. DELL’ADRIATICO E DELLO IONIO Pescara 7 giugno 2010

Nel documento finale tra l’altro si evidenzia “L‘AICCRE deve coinvolgere e mobilitare le Istituzioni, le Università e gli imprenditori per costituire subito dei Gect e prepararsi a realizzare la Macro regione dell’Adriatico,”

## GECT: l’AICCRE si mobilita

**L’Aiccre predisporrà un piano di iniziative per  attivare dei GECT in tutte le Regioni**: è una delle conclusioni politiche più rilevanti emersa a seguito del  seminario:  “ I Progetti GECT  – Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale – nel contesto della Macroregione Adriatico-Ionica”, organizzato recentemente dalla federazione Emilia-Romagna dell’AICCRE, a cui hanno partecipato numerosi sindaci, amministratori e componenti la Direzione Nazionale dell’Aiccre.  A seguito di un approfondito dibattito è emersa la volontà e l’impegno di attivare  le iniziative e le azioni politiche per concorrere al mantenimento degli impegni e all’approvazione della Macroregione Adriatico-Ionica nel 2014, un evento importante   per concretizzare azioni  di  collaborazione con i Balcani,  costruire dei GECT, anche, utilizzando i   gemellaggi già realizzati.

E’ stato evidenziato che i GECT, considerata la  grave situazione economica attuale,   costituiscono una leva importante per la crescita culturale ed economica delle aree interessate e rappresentano uno strumento di grande innovazione e di aiuto agli Enti Locali per lo sviluppo e la coesione territoriale nelle diverse aree Europee.        I GECT rappresentano una nuova frontiera   degli scambi internazionali per Regioni ed Enti locali e sono uno strumento fondamentale per rafforzare il processo dell’ Unione Europea Federale.

**L’AICCRE chiederà al CCRE, all’ ARLEM, all’ UNIONE DEL MEDITERRANEO ed al COPPEM di  impegnarsi concretamente e di operare insieme per preparare la Macroregione del Mediterraneo coinvolgendo le Comunità.**

**Comitato delle Regioni ELENCO GECT COSTITUITI**

la cui costituzione è stata notificata al Comitato delle regioni dell'Unione europea ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

Bruxelles, 26 novembre 2013

| **Nº** | **GECT**  **(abbreviazione)** | **Sede** | **Stati membri** | **Data di costituzione** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai  Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai  (Lille-Kortrijk-Tournai) | Lilla, FR | FR/BE | 22.1.2008  (Pubblicazione) |
| 2 | Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás  Európske zoskupenie územnej spolupráce s rucenim obmedzením Ister-Granum  Ister-Granum European Grouping of Territorial Co-operation Ltd.  (Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Csoportosulás) | Esztergom, HU | HU/SK | 12.11.2008  (Registrazione) |
| 3 | Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia – Norte de Portugal  (GNP AECT) | Vigo, ES | ES/PT | 23.10.2008 (R) |
| 4 | EGTC Amphictyony of Twinned Cities and Areas of the Mediterranean  (Amphictyony / ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ / Anfizionia) | Atene, EL | EL/IT/ FR/CY | 1.12.2008  (R) |
| 5 | Ung-Tisza-Túr-Sajó (Hernád-Bódva-Szinva) Limited Liability EGTC  (UTTS) | Miskolc, HU | HU/SK | 15.1.2009  (P) |
| 6 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Kras-Bodva s ručením obmedzeným  Karszt-Bódva Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás  Limited liability European Grouping of Territorial Cooperation Karst-Bodva  (Zoskupenie Kras Bodva  Karszt-Bódva Csoportosulás  Karst-Bodva EGTC) | Turňa nad Bodvou, SK | SK/HU | 11.2.2009 (R) |
| 7 | Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro  (Duero-Douro) | Trabanca, ES | ES/PT | 21.3.2009  (R) |
| 8 | Groupement Européen de Coopération Territoriale West Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale | Dunkerque, FR | FR/BE | 25.3.2009 (R) |
| 9 | GECT ArchiMed | Taormina, IT | IT/CY/ ES/EL | 6.3.2011 (R) |
| 10 | GECT Pyrénées-Méditerranée  AECT Pirineos Mediterráneo  AECT Pirineus Mediterrània | Tolosa, FR | FR/ES | 25.8.2009  (R) |
| 11 | GECT Eurodistrict Strasbourg-Ortenau  EVTZ Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau | Strasburgo, FR | FR/DE | 25.1.2010 (R) |
| 12 | Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial ZASNET, AECT  (ZASNET) | Braganza, PT | PT/ES | 19.3.2010 (P) |
| 13 | Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya  (AECT HC) | Puigcerdá, ES | ES/FR | 26.4.2010 (R) |
| 14 | GECT INTERREG "Programme Grande Région"  EVTZ INTERREG "Programm Großregion"  (Grande Région / Großregion) | Metz, FR | FR/DE/ LU/BE | 29.3.2010 (R) |
| 15 | Eurodistrikt Saarmoselle  Eurodistrict Saarmoselle  (SaarMoselle) | Sarreguemines FR | FR/DE | 6.5.2010 (R) |
| 16 | ABAÚJ - ABAÚJBAN Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Közhasznú Csoportosulás  Európske zoskupenie územnej spolupráce ABOV v ABOVE s ručením obmedzeným  ABAÚJ - ABAÚJBAN European Grouping of Territorial Co-operation Ltd | Miskolc, HU | HU/SK | 11.6.2010 (R) |
| 17 | Pons Danubii EGTC | Komarno, SK | SK/HU | 16.12.2010 (R) |
| 18 | Bánát - Triplex Confinium Limited Liability EGTC (EN) | Mórahalom, HU | HU/RO | 5.1.2011 (R) |
| 19 | Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Közhasznú Csoportosulás  (Arrabona EGTC Ltd.) | Győr, HU | HU/SK | 7.6.2011 (R) |
| 20 | "Linieland van Waas en Hulst" Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking  (EGTC Linieland van Waas en Hulst) | Sint-Gillis-Waas, BE | BE/NL | 15.6.2011  (R) |
| 21 | GECT Euregio Tirolo - Alto Adige – Trentino | Bolzano / Bozen, IT | IT/AT | 13.9.2011 (R)  Durata: 15 anni |
| 22 | Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna Občina Nova Gorica (Slo) e Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)  Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo) | Gorizia, IT | IT/SI | 15.9.2011 (R) |
| 23 | GECT Pirineus – Cerdanya  AECT Pirineus – Cerdanya | Saillagouse, FR | FR/ES | 22.9.2011 (R) |
| 24 | Agrupación Europea de Cooperación Territorial "Espacio Portalet" | Sabiñánigo, ES | ES/FR | 3.6.2011 (R) |
| 25 | Rába-Duna-Vág Korlátolt  Felelősségű Európai Területi  Együttműködési Csoportosulás  (Rába-Duna-Vág EGTC Ltd.) | Tatabánya, HU | HU/SK | 10.12.2011 (R) |
| 26 | GECT Eurorégion Aquitaine-Euskadi | Hendaye,  FR | FR/ES | 12.12.2011 (R) |
| 27 | Európa-kapu Korlátolt Felelösségü  Európai Területi Együttmüködési Csoportosulás (Európakapu ETT)  Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială Poarta Europa cu Răspundere Limitata (Poarta Europa GECT)  (EGTC Gate to Europe Ltd.) | Nyíradony, HU | HU/RO | 7.5.2012 (R) |
| 28 | BODROGKÖZI Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás  (BODROGKÖZI EGTC Ltd.) | Miskolc, HU | HU/SK | 11.4.2012 (R) |
| 29 | Novohrad-Nógrád Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (Novohrad-Nógrád ETT)  Európske zoskupenie územnej spolupráce Novohrad-Nógrád s ručením obmedzeným (EZÚS Novohrad-Nógrád)  Novohrad-Nógrád European Grouping of Territorial Cooperation with Limited Liability (Novohrad-Nógrád EGTC) | Salgótarján, HU | HU/SK | 21.12.2011 (R) |
| 30 | Pannon Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás  (Pannon ETT)  Panonsko Evropsko Združenje za Teritorialno Sodelovanje z Omejeno Odgovornostjo (Panonsko EZTS)  Pannon European Grouping of Territorial Cooperation Ltd.  (Pannon EGTC) | Pécs, HU | HU/SI | 28.3.2012 (R) |
| 31 | EGTC EFXINI POLI – Network of European Cities for Sustainable Development  (EGTC Efxini Poli – SolidarCity Network) | Acharnes Attica, EL | EL/CY/BG | 2.8.2012 (R)  Durata: 25 anni |
| 32 | European Urban Knowledge Network (EUKN) EGTC Limited  (EUKN EGTC) | L'Aia, NL | NL/BE/ CY/CZ/  FR/DE/  HU/LU/  RO | 3.12.2012 (P) |
| 33 | GECT "Euregio Senza Confini r.l. – Euregio Ohne Grenzen mbH" | Trieste, IT | IT/AT | 21.12.2012 (R) |
| 34 | Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnościąEuropejskiego  (EUWT TRITIA z o.o.)  Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností  (ESÚS TRITIA s o.o.)  Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným  (EZÚS TRITIA s.r.o.)  European Grouping of Territorial Cooperation TRITIA limited | Cieszyn, PL | PL/CZ/ SK | 25.2.2013 (R) |
|  |  |  |  |  |
| 35 | Sajó - Rima Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás  (Sajó-Rima ETT)  Európske zoskupenie üzemnej spolupráce Slána - Rimava s ručením obmedzeným (EZÚS Slaná-Rimava)  Sajó - Rima / Slaná - Rimava European Grouping of Territorial Cooperation with Limited Liability  (Sajó-Rima / Slaná-Rimava EGTC) | Putnok, HU | HU/SK | 3.4.2013 (R) |
| 36 | European Grouping of Territorial Cooperation Via Carpatia Limited  Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným  Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési  Csoportosulás | Košice SK | SK/HU | 31.5.2013  (R) |
| 37 | Parc européen / Parco europeo Alpi Marritime – Mercantour | Tende FR | FR/IT | 29.5.2013 (R)  Durata:50 anni |
| 38 | Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (G.E.CT) Parco Marino Internazionale delle Bocche di Bonifacio (P.M.I.B.B)  Groupement Europeen de Cooperation Territoriale (G.E.C.T) Parc Marin International des Bouches de Bonifacio (P.M.I.B.B.) | La Maddalena IT | IT/FR | 11.3.2013 (R)  Valido fino al 31.12.2080 |
| 39 | GECT "Secrétariat du Sommet de la Grande Région"  EVTZ "Gipfelsekretariat der Großregion" | Luxembourg, LU | LU/DE/BE/FR | 28.8.2013 (P) |
| 40 | EUWT TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością  EZÚS TATRY s ručením obmedzeným  EGTC TATRY Ltd. | Nowy Targ, PL | PL/SK | 20.9.2013 (R) |
| 41 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Spoločný región s ručením obmedzeným | Senica  SK | SK/CZ | 22.5.2013  (R) |

I GECT: prospettive per il 2020. Piano d'azione del C.d.R. Riporto uno stralcio (vedi sito del CdR)

Un contesto nuovo per i gruppi europei di cooperazione territoriale

*Sono trascorsi circa sei anni da quando il Comitato delle regioni ha adottato il documento Le prospettive della cooperazione territoriale e del gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera - Strategia politica e azioni di sostegno del Comitato delle regioni, in cui venivano definite le misure di sostegno e di accompagnamento politico per i gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) fino al 2013. In tale documento, il Comitato delle regioni proponeva delle linee strategiche per l'esercizio del suo ruolo istituzionale nel quadro della cooperazione territoriale e del campo d'azione dei GECT sino al 2013. Nel gennaio 2011 è stato presentato all'Ufficio di presidenza un riepilogo delle azioni condotte tra il 2006 e il 2011[[1]](#footnote-2).*

*Nel 2012 la situazione è alquanto differente, e diversi sono infatti i fattori che hanno determinato lo scenario attuale:*

*i GECT sono una realtà operativa: 26 GECT raggruppano più di 550 enti locali e regionali in 15 Stati membri e hanno un impatto su oltre 25 milioni di cittadini europei.*

*Il Trattato di Lisbona definisce la coesione territoriale come uno degli obiettivi dell'Unione e conferisce nuove prerogative al Comitato, ribadendone la competenza consultiva specifica in materia di cooperazione transfrontaliera.*

*Nell'ambito del nuovo pacchetto legislativo sulla politica di coesione per il periodo 2014-2020 e nel quadro della strategia Europa 2020, la revisione del regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo ai GECT, attualmente in corso[[2]](#footnote-3), è stata preceduta dalla pubblicazione della relazione della Commissione europea sull'applicazione del regolamento stesso.*

*Dal 2006 il Comitato ha adottato tre pareri sul tema dei GECT, confermando il proprio ruolo di sostegno a tali gruppi.*

*Il 27 gennaio 2011 è stata inaugurata la piattaforma GECT del Comitato*

*Il 16 febbraio 2012 il Comitato e la Commissione europea hanno sottoscritto un accordo di cooperazione che prevede la collaborazione tra le due istituzioni al fine di:*

* *attuare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale;*
* *aumentare la visibilità dei GECT presso gli enti locali e regionali e i servizi delle istituzioni dell'UE, riconoscendo il ruolo che il Comitato svolge come registro dei GECT e responsabile della pubblicazione delle informazioni relative ai GECT nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;*
* *sostenere le valutazioni di impatto che rafforzano gli aspetti locali e regionali tramite le piattaforme del Comitato;*
* *promuovere la cooperazione transfrontaliera tra l'Unione europea e i paesi vicini.*

*Infine, gli sviluppi operativi e legislativi inducono a definire nuove priorità e linee d'azione.*

*2a conferenza interistituzionale e riunione della piattaforma GECT nel 2012*

*La 2a conferenza interistituzionale sui GECT e la 2a riunione annuale della piattaforma GECT, svoltesi il 29 marzo 2012[[3]](#footnote-4), hanno permesso di individuare gli elementi fondamentali per la definizione dei piani d'azione e delle priorità di lavoro per il Comitato e la sua piattaforma.*

*Tra le conclusioni della conferenza, pare opportuno sottolineare le seguenti richieste di azione:*

*le istituzioni dovrebbero intraprendere delle azioni e cooperare per adottare in tempi rapidi il regolamento GECT riveduto;*

*il Comitato delle regioni e la Commissione europea dovrebbero cooperare per sensibilizzare i diversi servizi della Commissione in merito al valore aggiunto dei GECT e al loro potenziale;*

*la dimensione esterna dei GECT dovrebbe essere messa in rilievo; occorre migliorare l'attrattività economica e fiscale dei GECT, nonché le condizioni per il loro finanziamento ad opera di partenariati pubblico-privati;*

*la revisione del regolamento non è sufficiente a garantire un'attuazione corretta ed efficace: è opportuno cooperare individualmente con le autorità nazionali degli Stati membri.*

*Tra i punti citati, quello della revisione del regolamento GECT è senza dubbio il più urgente, poiché rappresenta un elemento essenziale per il buon funzionamento dei gruppi in via di costituzione e di quelli che saranno creati in futuro. È quindi essenziale adottare rapidamente tale documento. Il Parlamento europeo, la Commissione europea, il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo hanno espresso in proposito una posizione comune, rivolgendo alla presidenza del Consiglio la richiesta di adottare quanto prima il regolamento GECT riveduto.*

**Idee progettuali per i Gect**

L’idea progettuale per facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e/o interregionale, attraverso l’istituzione di Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale (GECT) regolamento comunitario 1082/2006 e si pone i seguenti obiettivi:

1. Essere uno strumento di rafforzamento della cooperazione fra i Paesi della comunità;
2. Attuazione di programmi e progetti di cooperazione territoriale.

La cooperazione territoriale, attraverso l’istituzione del GECT, sarà attuata attraverso due linee guida:

1. Cooperazione territoriale per la creazione di una rete di trasferimento dell’innovazione tra istituzioni pubbliche.
2. Cooperazione territoriale per migliorare le capacità di ricerca e sviluppo attraverso l’aumento dei livelli di competenza.

Nello specifico si prevede di sviluppare seguenti progetti innovativa:

1. Trasferimento di competenze e tecnologie nell’ambito:
   1. E-governance
   2. Archiviazione digitale
   3. Gestione dell’anagrafe e stato civile
   4. Tributi
   5. Urbanistica
   6. Sanità
2. Cooperazione nella ricerca e sviluppo nell’ambito della e-democracy e del rapporto diretto tra istituzioni e cittadini sia dal punto di vista legislativo che tecnologico.
3. Cooperazione nella ricerca e sviluppo nell’ambito dei Servizi alla Persona derivanti dall’avvento delle innovazioni informatiche di ultima generazione applicate al settore sanitario e-Health:
4. Applicazioni di nuove tecnologie informatiche
5. Nuove forme di servizio
6. Applicazioni informatiche
7. Cartella Clinica Elettronica
8. Organizzazione di seminari per istituzioni ed imprenditoria
9. Informazione e sensibilizzazione della cittadinanza
10. Formazione del personale pubblico
11. Redazione di studi di fattibilità

**Costituzione di un GECT:” QUALITA' DELLA VITA DELLE POPOLAZIONI ADRIATICO IONICHE e DIETA MEDITERRANEA”**

Siamo oggi nella fase più operativa di identificazione dei Progetti e del loro Finanziamento nel Bilancio Europeo 2014-2020.

Si potrà anche pensare a

**AGRICOLTURA INNOVATIVA** *Su questo progetto c’e l’adesione della Lega Coop e dell’Associazione Italiana Coltivatori ( AIC)*

**DIDATTICA INNOVATIVA**

***Università della Pace “ Celestino V”***

**“ARK-ADRION”** *L’ARCA DELLA NUOVA ALLEANZA PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI MARI E DELLE COSTE ADRIATICHE E IONICHE*

**Proposta per la costituzione di un GECT ADRIATICO IONICO** per lo SVILUPPO SOSTENIBILE della MACROREGIONE ADRIATICO IONICA sulle tematiche marittime

**Fiera del Mediterraneo**

il dott Ferrara Mirenzi avanzò una proposta ambiziosa ed attuale: una grande Fiera con il concorso dei Paesi del Mediterraneo.

La Fiera del Levante è in grande difficoltà ed è stato conferito incarico di cercare dei privati, è auspicabile realizzare un Gect, si potrebbero far entrare nel C.d.a. le Fiere e gli Stati dell’Adriatico e del Mediterraneo e realizzare, così. una grande mercato per la promozione dei prodotti ,per lo sviluppo ed il rilancio del Sud.

###### **“Un GECT per lo sviluppo”**

L’ Economia dello Sviluppo insegna che:

* la crescita, l’ incremento del PIL, lo sviluppo economico e sociale di un Paese o di una sua frazione territoriale sono uguali alla sommatoria del “Valore aggiunto prodotto dai progetti d’ investimento pubblici e privati, produttivi, infrastrutturali e sociali (Praticamente tutti i progetti dell’Economia Reale).
* è necessario conoscere preventivamente se un progetto d’ investimento sia in grado o meno di creare “Valore aggiunto, altrimenti lo stesso è esposto ad elevati rischi di insuccesso.

L’ Economia dello Sviluppo indica quali sono le metodologie da applicare per conoscere preventivamente se un progetto d’ investimento sia o meno in grado di creare “Valore aggiunto” o “Redditività ”; ci si riferisce, più specificatamente, alle metodologie cosiddette della “Progettualità” del “Valore aggiunto” e della “Redditività finanziaria e/o sociale” degli investimenti.

Queste metodologie sono poco conosciute e non applicate regolarmente non solo nel nostro Paese ma anche in molti altri Paesi UE e associati.

Di qui la necessità di organizzare**” Un GECT per lo Sviluppo”**

**MACROREGIONI**

**un nuovo modo di far politica e per realizzare progetti condivisi**

P.E. **Macroregioni: raccomandazione 331.23a SESSIONE Strasburgo,**18.10.012

|  |  |
| --- | --- |
|  | **La governance delle macroregioni europee**  1. Una macroregione è un raggruppamento di entità subnazionali (enti locali e regionali), un territorio comprendente più paesi o regioni, con una o più caratteristiche o sfide comuni, che decidono di riunirsi per cooperare su questioni di interesse comune. Il Congresso è convinto che tale tipo di cooperazione possa dare **valore aggiunto in termini di coesione sociale e territoriale e di stabilità democratica.**  2. I vantaggi potenziali sono molteplici. Le economie di scala consentono ai pubblici poteri di svolgere più efficacemente i loro compiti, di migliorare i **servizi pubblici** e di conseguenza anche **la qualità della vita dei cittadini**. Le macroregioni possono innalzare il livello dello **sviluppo sociale ed economico, e in tal modo creano nuove opportunità in termini di occupazione e di cultura** per i cittadini, e **accrescono la creatività e la produttività, migliorando al contempo i rapporti di buon vicinato** e la comprensione tra i popoli. Possono inoltre rivelarsi molto utili per affrontare sfide comuni, quali ad esempio la tutela ambientale.  3. Il riconoscimento dei vantaggi apportati dalla cooperazione regionale e la conseguente eliminazione degli ostacoli costituiscono da tempo un elemento centrale del progetto europeo. Una disposizione essenziale contenuta sia nella Carta europea dell’autonomia locale, che nel Quadro di riferimento per la democrazia regionale è il diritto degli enti territoriali di associarsi e di cooperare con enti omologhi di altri paesi su questioni che rientrano nel loro ambito di competenza e secondo le modalità previste dalla legge.  4. L’Unione europea (Ue) svolge un ruolo sempre più importante nell’ambito di questo tipo di cooperazione. In effetti, il progressivo allargamento dell’Ue e la Politica europea di vicinato hanno aumentato il numero di Stati membri del Consiglio d’Europa che possono beneficiare dei fondi strutturali dell’Ue, e hanno altresì posto in risalto la necessità di rafforzare la coesione territoriale tra Stati membri e non membri dell’Unione europea all’interno dello spazio europeo allargato.  5. L’esperienza insegna che devono essere superati numerosi ostacoli prima che le intenzioni politiche e la ferma volontà di migliorare la cooperazione macroregionale possano trasformarsi in risultati concreti. I progetti devono perseguire obiettivi realistici, essere finalizzati a conseguire risultati concreti ed essere pratici, rispettando le realtà dei territori. La cooperazione può progredire più facilmente ed evitare le situazioni di stallo provocate da tensioni tra i governi nazionali se si concentra su settori specifici e obiettivi modesti.  6. Tra gli ostacoli che si frappongono a questo tipo di cooperazione sono numerosi quelli di natura giuridica e derivano da questioni affrontate nel 3° Protocollo della Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (Convenzione di Madrid, STE n° 106). Pertanto, l’entrata in vigore di tale Protocollo in un prossimo futuro deve essere una priorità per il programma a favore della democrazia locale e regionale del Consiglio d’Europa.  7. Di conseguenza il Congresso, ribadendo l’importanza della Convenzione di Madrid e dei suoi Protocolli e ricordando altresì:  *a*. l’Articolo 10 della Carta europea dell’autonomia locale sul diritto di associazione;  *b.* il Quadro di riferimento per la democrazia regionale;  *c.* la Raccomandazione [Rec](https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2005)2&Language=lanItalian&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383)(2005)2 del Comitato dei Ministri sulle buone prassi e la riduzione degli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera e interterritoriale tra collettività o autorità territoriali.  8. Raccomanda al Comitato dei Ministri di invitare gli Stati membri che non l’avessero ancora fatto a ratificare la Convenzione di Madrid e i suoi Protocolli e di recepirla nelle loro legislazioni nazionali.  9. Raccomanda al Comitato dei Ministri di invitare gli Stati membri a:  *a*. promuovere la conclusione di accordi e intese multilaterali, come previsto all’Articolo 1 della Convenzione di Madrid, e predisporre strumenti finanziari favorevoli alla messa in atto di progetti di cooperazione macroregionale;  *b*. **sostenere lo sviluppo delle macroregioni in quanto piattaforme atte a facilitare la cooperazione interregionale e transfrontaliera;**  *c*. fornire la quota di co-finanziamento nazionale per i progetti di cooperazione macroregionale, al fine di incoraggiarne la realizzazione;  10. Invita il Comitato dei Ministri a:  *a.* includere nel suo programma di attività intergovernative **uno studio su come superare gli ostacoli alla cooperazione interregionale, transfrontaliera** e **macroregionale** e sul modo in cui tale cooperazione può contribuire a realizzare i **suoi obiettivi di promozione della democrazia**, ponendo l’accento sugli aspetti locali e regionali;  *b.* dare il proprio supporto agli scambi tra esperti e allo scambio di pareri e consulenze tra rappresentanti ed esperti macroregionali, tramite seminari, riunioni di coordinamento e la costituzione di gruppi di contatto, al fine di trarre insegnamenti dalle buone pratiche, lavorando nell’ambito di partenariati per ottenere un maggiore impatto e utilizzare le risorse disponibili del Consiglio d’Europa nella maniera più efficace. |

|  |
| --- |
| L'evoluzione delle strategie macroregionali dell'UE: pratiche aattuali e prospettive future, in particolare nel Mediterraneo |
| |  | | --- | | P.E. Commissione per lo sviluppo regionale | |

Riporto la parte più importante della relazione approvata il **27 giugno 2012……….**

….” sostiene l'attuazione di una strategia macroregionale per il bacino del Mediterraneo al fine di offrire un piano d'azione volto ad affrontare le sfide comuni e le problematiche cui sono confrontati i paesi e le regioni mediterranee e al fine di strutturare questo spazio essenziale per lo sviluppo e l'integrazione dell'Europa, e chiede al Consiglio e alla Commissione di agire rapidamente in tal senso;……

O considerando che il Mediterraneo è una zona estremamente vasta che si estende da est a ovest lungo quasi 4 000 km, caratterizzata da numerosi spazi insulari e territori aventi frontiere marittime e terrestri con l'Africa settentrionale, e che è necessario promuovervi una vasta rete di rotte marittime che consentano di sviluppare gli scambi riducendone al contempo l'impatto in termini di emissioni di CO2;

N.  considerando che, nonostante l'articolo 174 del TFUE, le istituzioni europee non hanno ancora adottato una strategia permanente che tenga in considerazione le esigenze specifiche delle isole, e considerando che la piena accessibilità delle regioni insulari mediterranee e una loro migliore integrazione nel mercato unico europeo potrebbero essere garantite più efficacemente mediante l'assegnazione di risorse adeguate e l'adozione di un approccio integrato alla questione dell'insularità, riconoscendo lo svantaggio strutturale cui devono far fronte le popolazioni isolane nei settori **dei trasporti e dell'energia**

O. considerando l'avanzamento della proposta concernente una strategia macroregionale adriatico-ionica, che s'inserisce in una lunga tradizione di cooperazione e di solidarietà in un territorio contiguo intorno ai Mari Adriatico e Ionio e che ha il sostegno degli otto Stati partecipanti all'Iniziativa adriatico-ionica (IAI), come più volte manifestato nelle dichiarazioni degli otto ministri degli affari esteri aderenti all'Iniziativa ad Ancona (2010), a Bruxelles (2011) e a Belgrado (2012);

P.  considerando le consultazioni condotte nel quadro dell'elaborazione della presente relazione con numerose regioni interessate, con l'Unione per il Mediterraneo e con diversi organismi impegnati nella politica di cooperazione territoriale dell'Unione europea;

**Sulle strategie macroregionali in generale**

1.  approva l'approccio macroregionale alle politiche di cooperazione territoriale tra aree appartenenti a uno stesso territorio: spazio marittimo, massiccio montuoso, bacino fluviale; ritiene che le strategie macroregionali abbiano aperto un nuovo capitolo nella cooperazione territoriale europea applicando un approccio dal basso verso l'alto ed estendendo la cooperazione a un numero sempre crescente di settori grazie a un uso migliore delle risorse disponibili; raccomanda che le strategie macroregionali, visto il loro evidente valore aggiunto a livello europeo, ricevano maggiore attenzione nel quadro della cooperazione territoriale europea che sarà rafforzata a partire dal 2013;

2.  ritiene che questo tipo di cooperazione territoriale sia utile, in particolare laddove le frontiere hanno frammentato tali spazi nel corso della storia, e possa favorire l'integrazione dei nuovi Stati membri e delle loro regioni;

3.  ritiene che grazie alla veduta d'insieme offerta da una **strategia macroregionale i progetti di cooperazione territoriale e lo strumento del GECT avrebbero un maggiore valore aggiunto e che in questo modo si rafforzerebbero le sinergie con le grandi strategie dell'UE come le reti transeuropee di trasporto o la politica marittima integrata; è del parere che tale approccio contribuirebbe altresì a facilitare il coinvolgimento di altri strumenti della politica europea, come quelli proposti dalla BEI; ritiene che tali approcci avrebbero come risultato un migliore coordinamento delle politiche europee a livello transnazionale e interregionale;**

4.  raccomanda di fondare le strategie macroregionali su una governance multilivello, garantendo la partecipazione delle autorità locali e regionali e del maggior numero possibile di partner e di soggetti interessati – come rappresentanti della società civile, delle università e dei centri di ricerca – tanto all'elaborazione quanto all'attuazione delle strategie macroregionali, al fine di rafforzarne la titolarità ai livelli locale e regionale;

5.  sottolinea che le macroregioni rappresentano un ambito favorevole alla partecipazione dei soggetti politici locali e degli attori non governativi, poiché tali regioni incoraggiano lo sviluppo di sistemi di coordinamento efficaci che facilitano gli approcci dal basso verso l'alto, al fine **di garantire la significativa partecipazione della società civile al processo decisionale politico e la creazione di sinergie tra le iniziative esistenti al fine di ottimizzare le risorse e riunire gli attori coinvolti;**

6.  ritiene che la strategia macroregionale possa indirizzare le politiche di vicinato e/o di preadesione dell'Unione verso una maggiore efficacia;

**Sulle strategie macroregionali in corso**

7.  plaude al fatto che la strategia macroregionale per il Mar Baltico abbia mostrato la sua capacità di generare un valore aggiunto europeo importante: convalidata dal Consiglio, sostenuta dalla Commissione, condivisa da tutti i soggetti nazionali, regionali e locali interessati, essa ha definito un programma d'azione con priorità chiaramente definite;

8.  chiede che questa strategia formi oggetto di una valutazione completa sulla base di criteri oggettivi e di indicatori misurabili per ciascuno dei settori prioritari;

9.  ritiene necessario, per garantire il pieno successo di questa strategia, sostenerne nel tempo la struttura di governance, estendendola alle autorità locali e regionali mediante il suo inserimento nell'ambito del prossimo periodo di programmazione 2014-2020;

10.  chiede alla Commissione e al Consiglio di sostenere apertamente l'approccio intrapreso per il bacino del Danubio, che deve anch'esso costituire oggetto di una valutazione e di un monitoraggio periodici;

**Sulle strategie macroregionali future**

11.  suggerisce alla Commissione di coordinare un processo di riflessione e di concertazione per le strategie macroregionali future; ritiene che si tratti di individuare le zone prioritarie tenuto conto della mancanza di cooperazione o dell'esigenza di rafforzare la cooperazione esistente tra aree europee appartenenti a Stati membri diversi ma partecipi di uno stesso territorio; reputa che tale concertazione debba concludersi con l'elaborazione di una "mappa previsionale delle macroregioni europee", frutto di un'ampia concertazione con le regioni e gli Stati membri interessati, che non avrà carattere vincolante e potrà evolvere in funzione delle dinamiche locali;

12.  è del parere che le strategie macroregionali necessitino di un migliore allineamento dei finanziamenti, di un uso più efficiente delle risorse esistenti e di un coordinamento degli strumenti; ritiene che – sebbene tali strategie non abbiano bisogno né di nuovi finanziamenti, né di nuovi strumenti istituzionali, né di una nuova regolamentazione – tuttavia l'accompagnamento delle medesime giustifichi un sostegno con fondi europei sotto forma di stanziamenti per l'assistenza tecnica e di stanziamenti per la fase preliminare di valutazione e raccolta dati e per l'eventuale start-up, e ritiene altresì che la strategia macroregionale debba favorire i progetti strutturali tenendo conto del quadro finanziario pluriennale 2014-2020;

13.  invita la Commissione e il Consiglio a tenere conto delle strategie macroregionali dell'UE all'atto della decisione su talune dotazioni di bilancio, quali i fondi strutturali e di coesione, la ricerca e lo sviluppo e, in particolare, la cooperazione regionale;

14.  chiede l'introduzione di un percorso obbligatorio per i programmi operativi mirato alle rispettive priorità delle strategie macroregionali al fine di garantire il miglior coordinamento possibile degli obiettivi e dei mezzi;

**Prospettive nel Mediterraneo**

15.  sostiene l'attuazione di una strategia macroregionale per il bacino del Mediterraneo al fine di offrire un piano d'azione volto ad affrontare le sfide comuni e le problematiche cui sono confrontati i paesi e le regioni mediterranee e al fine di strutturare questo spazio essenziale per lo sviluppo e l'integrazione dell'Europa, e chiede al Consiglio e alla Commissione di agire rapidamente in tal senso;

16.  ritiene che una strategia macroregionale mediterranea che associ l'Unione, le autorità nazionali, regionali e locali, le organizzazioni regionali, le istituzioni finanziarie e le ONG della sponda europea del bacino del Mediterraneo e dell'Unione per il Mediterraneo, e che sia aperta ai paesi vicini e/o ai paesi in fase di preadesione, **sia in grado di innalzare notevolmente il livello politico e operativo della cooperazione territoriale in questa zona; sottolinea l'importanza di basarsi sull'esperienza, sulle risorse esistenti e sui risultati raggiunti dalle organizzazioni regionali esistenti;**

17.  sottolinea che una macroregione del Mediterraneo potrebbe garantire che i vari programmi dell'UE concernenti il Mediterraneo si completino a vicenda e che i finanziamenti esistenti siano utilizzati nella maniera più efficace possibile, e potrebbe apportare un reale valore aggiunto ai progetti concreti dell'Unione per il Mediterraneo e associare i paesi terzi e le regioni interessati fin dalla fase di definizione della strategia, utilizzando a tale scopo lo strumento finanziario di vicinato e di partenariato, sempre nell'assoluto rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della democrazia, "e promuovendo, ove necessario, il principio del "di più per chi si impegna di più";

18.  insiste sull'importanza del bacino del Mediterraneo come spazio di cooperazione decentrato – che va oltre i rigidi confini geografici – per rafforzare il processo decisionale transregionale e la condivisione di buone pratiche, **non da ultimo per quanto riguarda la democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto, l'ecologia, lo sviluppo economico, l'ecoturismo nonché i partenariati in materia di cultura, ricerca, istruzione, gioventù e sport; sottolinea l'importanza specifica dell'istruzione quale catalizzatore per una transizione democratica;**

19.  ritiene che la macroregione mediterranea debba svilupparsi in conformità delle norme internazionali sui diritti economici, sociali e culturali, in particolare la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la Convenzione dell'Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali;

20.  esorta il Consiglio a dare seguito alle sue conclusioni del 24 giugno 2011 e a tenere conto delle volontà espresse in ordine alla strategia macroregionale adriatico-ionica dai territori interessati a livello nazionale, regionale e locale, nonché dei legami storici, delle tradizioni e delle iniziative intraprese, adottando tale strategia nei prossimi mesi, in modo da realizzare un primo passo verso l'attuazione di una strategia macroregionale mediterranea;

21.  sottolinea che la strategia macroregionale adriatico-ionica costituisce un fattore significativo di riconciliazione tra i territori dei Balcani occidentali e può contribuire all'integrazione di questi paesi nell'Unione europea;

22.  auspica che anche nel Mediterraneo occidentale e nel Mediterraneo orientale emergano strategie macroregionali che integrino una componente marittima sostanziale e tengano conto delle specificità dei numerosi territori costieri e insulari mediterranei e delle loro esigenze di sviluppo; ritiene che queste **strategie future debbano dedicare maggiore attenzione alla tutela dell'ambiente, alla biodiversità e al turismo sostenibile;**

23.  invita la Commissione ad applicare pienamente l'articolo 174 del TFUE mediante un piano strategico, al fine di superare gli svantaggi strutturali dei territori insulari e di garantire le condizioni necessarie per la crescita economica e per un'effettiva coesione sociale e territoriale; rileva che occorre prestare particolare attenzione alla necessità di garantire la piena accessibilità **e continuità territoriale di questi territori con il continente europeo, attraverso finanziamenti adeguati; esorta inoltre la Commissione ad adottare misure – come l'aumento della soglia degli aiuti "de minimis" a favore delle isole, in particolare nei settori dell'agricoltura, dei trasporti e della pesca – che contribuiscano a porre i territori insulari su un piano di parità competitiva con i territori continentali, in modo da ridurre il divario tra i diversi livelli di sviluppo delle regioni europee e da garantirne l'effettiva integrazione** nel mercato unico;

24.  auspica che la Commissione assuma una posizione favorevole nei confronti della dimensione insulare della strategia macroregionale mediterranea, in particolare nel valutare gli aiuti di Stato che rappresentano una legittima compensazione per gli svantaggi legati all'insularità e nell'adeguare la politica di coesione e le politiche di ricerca e innovazione alle esigenze specifiche delle regioni insulari, al fine di rafforzarne l'integrazione nell'Europa continentale;

25.  sottolinea l'importanza delle industrie culturali e creative quali colonne portanti dello sviluppo e della creazione di posti di lavoro nelle regioni insulari;

26.  esorta la Commissione a individuare gli strumenti necessari che permettano la valutazione e l'eventuale lancio di nuove iniziative macroregionali nel Mediterraneo occidentale e orientale, **come ad esempio progetti pilota**;

27.  sottolinea che le principali aree di intervento per la macroregione del Mediterraneo dovrebbero essere mirate agli opportuni livelli subregionali per la cooperazione su progetti specifici e comprendere le reti energetiche, la cooperazione scientifica e l'innovazione, le reti per la cultura, l'istruzione e la formazione, il turismo, il commercio, la tutela ambientale, il trasporto marittimo sostenibile, la sicurezza marittima e la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento, dal sovrasfruttamento e dalla pesca illegale attraverso la creazione di una rete integrata di sistemi di informazione e sorveglianza per le attività marittime, il rafforzamento della buona governance e una pubblica amministrazione efficiente, in modo da favorire la creazione di posti di lavoro;

28.  **ritiene che il coordinamento di queste tre strategie macroregionali – Mediterraneo occidentale, Iniziativa adriatico-ionica e Mediterraneo orientale – consentirà di condurre una politica d'insieme per tutto il bacino del Mediterraneo, in sinergia con le priorità definite dalle organizzazioni regionali e internazionali, in particolare quelle definite dall'Unione per il Mediterraneo, e di applicare le migliori pratiche in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia dell'Unione europea per una crescita economica intelligente e sostenibile;**

29.  ritiene importante, in particolare dopo gli eventi della Primavera araba, che la nuova macroregione contribuisca alla definizione di una nuova strategia con i paesi terzi **per la corretta gestione dei flussi d'immigrazion**e, col debito riguardo per i benefici reciproci derivanti da una maggiore mobilità, sulla base della lotta alla povertà e della promozione dell'occupazione e del commercio equo, contribuendo inoltre così alla stabilità nella macroregione;

30.  ritiene – dato che i territori mediterranei dell'UE condividono frontiere marittime e terrestri con l'Africa settentrionale – che una strategia macroregionale promuoverebbe la dimensione meridionale della politica europea di vicinato, assumendo una dimensione territoriale concreta che **garantirebbe una migliore gestione dei flussi migratori e avrebbe effetti positivi sul rendimento delle economie dei paesi interessati**;

31.  ritiene che una strategia macroregionale nel Mediterraneo debba coordinare i finanziamenti europei esistenti, in particolare quelli relativi alla politica di vicinato, alla politica di coesione e alla cooperazione territoriale, per dare attuazione a progetti mirati a rispondere a sfide comuni, quali la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale euro-mediterraneo; ricorda l'importanza di una politica di vicinato per il Sud coordinata ed equilibrata e dell'ammissibilità dei progetti culturali finanziati dal FESR per affrontare tali sfide;

32.  sottolinea l'importanza delle industrie del settore culturale e creativo e ritiene che tale settore dell'economia svolgerà un ruolo sempre più importante ai fini della crescita economica e dell'occupazione nella regione; chiede che sia rivolta particolare attenzione **all'attuazione di programmi di scambi culturali e accademici, nonché al rafforzamento delle relazioni culturali e di solidi legami a livello di turismo**;

33.  ritiene che **il turismo culturale** possa produrre effetti di rilievo sulla regione mediterranea, sia da un punto di vista economico sia come fattore di conoscenza reciproca e di comprensione interculturale;

34.  sottolinea che la macroregione mediterranea agevolerebbe il dialogo interculturale e l'arricchimento del patrimonio culturale comune dell'Unione europea, mobiliterebbe la società civile e incoraggerebbe pertanto la partecipazione delle ONG e delle popolazioni del Mediterraneo ai programmi dell'UE in materia di cultura e istruzione;

35.  ricorda il ruolo fondamentale svolto dall'istruzione ai fini della democrazia e dello sviluppo economico e sociale, nonché l'importanza della formazione professionale per contrastare la disoccupazione giovanile;

36.  sottolinea l'importanza di rafforzare – nel quadro della macroregione mediterranea e tenendo conto delle motivazioni dei giovani in particolare nei paesi del Sud – la cooperazione nel settore della gioventù promuovendo programmi europei e creando sinergie con l'attività dell'Ufficio mediterraneo della gioventù;

37.  sottolinea l'importanza di concentrarsi soprattutto sui giovani, poiché costituiranno la base di una nuova generazione e saranno coloro che eserciteranno la maggiore influenza sul modo di affrontare il futuro dei rispettivi paesi;

38.  raccomanda, al fine di promuovere programmi di scambio, ricerca dinamica, innovazione e apprendimento permanente, la creazione di reti con istituti di istruzione superiore e di ricerca presenti nella futura macroregione mediterranea e lo sviluppo di infrastrutture scolastiche in tale regione, così come la rimozione degli ostacoli alla circolazione degli studenti, delle persone in formazione, dei giovani volontari, degli insegnanti, dei formatori, dei ricercatori e del personale amministrativo; sottolinea la necessità di promuovere la qualità dell'insegnamento e della ricerca nell'ambito di tali reti finanziando e sostenendo adeguatamente i programmi Tempus e Erasmus Mundus, soprattutto in considerazione del basso numero di beneficiari del programma Erasmus Mundus nella regione mediterranea;

39.  osserva che la mobilità degli artisti e delle opere artistiche nello spazio euro-mediterraneo è intralciata da numerosi ostacoli, che variano a seconda del paese e della regione e che sono connessi non solo alle difficoltà di ottenere visti ma anche alla mancanza di status degli artisti e alle condizioni che incontrano in quanto creatori di opere d'arte, in particolare nei paesi del Sud; ritiene che una macroregione mediterranea servirebbe a promuovere un riconoscimento reciproco dello status degli artisti, offrirebbe opportunità per riflettere sulla mobilità e ottimizzerebbe l'uso dei programmi di formazione, delle reti e della libera circolazione degli attori culturali, degli artisti e delle opere;

40.  sollecita, per il prossimo periodo di programmazione, l'attuazione di un programma "Erasmus euro-mediterraneo" destinato a favorire la mobilità transnazionale degli studenti delle due sponde del Mediterraneo, nonché di un programma "Leonardo da Vinci euro-mediterraneo" per i giovani che, nel quadro di una strategia macroregionale, desiderano acquisire una formazione professionale all'estero;

41.  sottolinea la necessità di adottare misure volte a contrastare la crescente "fuga dei cervelli" da questa regione;

42.  esorta a trarre profitto dalla diversità storica, culturale e linguistica dello spazio mediterraneo, la quale costituisce un fattore d'innovazione e conferisce slancio all'industria culturale e all'industria creativa nonché al settore turistico; chiede di incoraggiare e sostenere la cooperazione tra musei e istituti culturali;

43.  ricorda che nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo si registra un particolare interesse per il cinema e le produzioni audiovisive europee, e che ciò continua a esercitare un'influenza importante sul dialogo tra le culture presenti nell'area, nel quadro dell'attuale fase di evoluzione democratica di tali società;

44.  suggerisce di adoperarsi per intensificare la cooperazione e gli scambi con i paesi terzi, onde migliorare la posizione della produzione europea sul mercato mondiale e in particolare nell'area del Mediterraneo, promuovendo così lo scambio culturale ma anche l'avvio di nuove iniziative volte a incoraggiare il dialogo euro-mediterraneo e il progresso democratico nell'intera regione, soprattutto alla luce degli impegni assunti durante la Conferenza euro-mediterranea sul cinema;

45.  invita gli Stati membri interessati a incoraggiare la volontà di cooperazione che è emersa durante l'elaborazione della presente relazione ed esorta la futura presidenza cipriota dell'Unione a promuovere tale progetto, di modo che la Commissione e il Consiglio possano adottare urgentemente un piano d'azione per la macroregione del Mediterraneo; sottolinea inoltre l'importanza della cooperazione intergovernativa e interregionale ai fini dell'elaborazione della strategia macroregionale;…………..

Riporto uno stralcio delle motivazioni

**6. L'importanza di una strategia macroregionale nel Mediterraneo**

Il bacino del Mediterraneo condivide un medesimo ambiente naturale, e una medesima realtà storica e culturale ne lega le sponde. Il sud dell'Europa è ricco di grandi potenzialità, che non possono essere valorizzate senza il coordinamento e senza la visione d'insieme che la definizione di una strategia macroregionale consente.

Il bacino del Mediterraneo è particolarmente esteso, il che porta a interrogarsi sul dispositivo macroregionale da privilegiare. Nella zona centrale, diversi soggetti si raccolgono intorno al progetto di una macroregione adriatico-ionica. Le consultazioni effettuate nel quadro della stesura della presente relazione portano ad avallare l'opzione di tre macroregioni distinte: una nel Mediterraneo occidentale, una nel Mediterraneo centrale, chiamata appunto adriatico-ionica, e la terza nel Mediterraneo orientale, con un dispositivo strutturato di coordinamento tra esse.

In virtù del loro "clima mediterraneo", le regioni mediterranee condividono anche ecotipi simili. Da nord a sud, da est a ovest, i prodotti della terra si rassomigliano e, nella loro varietà, costituiscono un'unica gamma di prodotti. Le problematiche ambientali (come gli incendi) sono ovunque le stesse. Prima meta turistica al mondo, tali territori hanno tutto l'interesse a cooperare per perpetuare e migliorare le prospettive di questo settore economico, cruciale per buona parte dello spazio mediterraneo. In termini di potenzialità, emerge la necessità di porre il traffico marittimo al centro di una strategia dei trasporti nell'intero bacino, soprattutto nel settore delle merci. Nuove rotte, numerose e diversificate, devono essere aperte. Lo sviluppo delle energie rinnovabili, e in particolare dell'energia solare, trova nel Mediterraneo condizioni ottimali. Per obiettivi di questa portata, la strategia macroregionale può fornire le risposte giuste e coinvolgere partner del calibro della BEI. La biodiversità mediterranea è particolarmente ricca, ma è anche altrettanto minacciata. La pesca eccessiva mette a repentaglio le sue risorse alieutiche. Il Mar Mediterraneo è un mare chiuso, solcato da un traffico marittimo estremamente intenso e le sue rive conoscono una crescita demografica tra le più forti, fenomeno ulteriormente accentuato dall'afflusso turistico. L'ambiente costiero e marino rappresenta quindi una fonte di grande preoccupazione per l'intero bacino. Occorre promuovere una politica coordinata per il trattamento dei rigetti in mare, attraverso una diffusione delle cooperazioni Nord-Sud fra gli enti locali, con il sostegno delle politiche di vicinato.Per il 2020 e oltre, il Mediterraneo rappresenta il principale "orizzonte di prossimità" dell'Europa, proprio in virtù dei suoi 500 milioni di abitanti, di cui appena un terzo sono cittadini dell'Unione. Una dinamica di sviluppo che ruoti intorno al Mediterraneo può fungere da forza trainante per tutta l'economia europea. In seno all'UE, lo spazio mediterraneo è strutturato troppo debolmente. Vi si registrano scarsi risultati in termini di cooperazione e interconnessione. Le sfide cui le autorità politiche del Mediterraneo devono far fronte potranno essere raccolte in modo assai più adeguato nel quadro di una riflessione e di un piano d'insieme.

Al di fuori dell'UE, le popolazioni delle rive del Mediterraneo conoscono livelli di vita estremamente degradati, sotto ogni punto di vista: economico, sociale, ecologico e politico. Lo sviluppo di queste società è una necessità per loro stesse e un'opportunità per l'Europa. Quest'ultima conquisterebbe una maggiore sicurezza, un controllo più "sostenibile" dei flussi d'immigrazione e la partecipazione diretta a un'area in crescita, con effetti positivi sulle proprie prestazioni economiche. Gli eventi della primavera scorsa, di cui si è fatta teatro la riva sud del Mediterraneo, sono quindi un invito pressante a sviluppare nuove politiche attive di vicinato. Poste, almeno in parte, in connessione con una strategia macroregionale, potrebbero assumere una dimensione territoriale concreta, garanzia di una maggiore efficacia.

Le regioni e gli Stati europei del Mediterraneo devono intraprendere un processo rafforzato di cooperazione e aprirne le porte a tutti i partner di uno spazio, come questo, essenziale per il futuro dell'Europa. In tale prospettiva, la strategia macroregionale è uno strumento d'elezione.

*Sviluppo di una strategia macroregionale per la regione del Mediterraneo –*

*I vantaggi per gli Stati membri insulari* (parere esplorativo).

La sezione specializzata Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data ….

il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere.

## Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ritiene che, nonostante la situazione particolarmente delicata e per il momento ancora confusa che regna nel Mediterraneo, esistano oggi i presupposti[[4]](#footnote-5) per l'instaurarsi di un dialogo multilivello tra la Commissione europea, gli Stati membri, i paesi aderenti al partenariato euromediterraneo, gli enti regionali e locali, nonché la società civile organizzata, ai fini della creazione di una strategia per la macroregione del Mediterraneo (suddivisa in due unità), in grado di soddisfare le esigenze della regione rafforzandone la competitività a livello internazionale.

## Il CESE riconosce che il bacino del Mediterraneo costituisce una regione particolarmente estesa, caratterizzata da situazioni diverse in termini economici, sociali, politici e culturali, e composta da paesi le cui strutture e infrastrutture sono anch'esse diverse (membri dell'UE, paesi terzi in via di adesione, paesi terzi aderenti al partenariato euromediterraneo); propone quindi di concepire due politiche subregionali (Mediterraneo orientale e occidentale) che cooperino in stretta interconnessione sia tra loro sia con la strategia subregionale per l'Adriatico e lo Ionio.

## Il CESE prende atto delle decisioni del Consiglio e del parere unanime espresso dal Parlamento europeo secondo cui una strategia macroregionale non deve richiedere né ulteriori fondi, né regolamentazioni aggiuntive, né nuovi organi di gestione (triplo rifiuto o "tre no"), ma giudica necessario il finanziamento dell'assistenza tecnica per la raccolta di dati e la promozione dei necessari progetti strutturali.

## Il CESE ritiene che le risorse importanti già impegnate dall'UE per il finanziamento delle azioni e dei programmi a titolo dei fondi strutturali e gli strumenti finanziari della Banca europea per gli investimenti (BEI) costituiscano validi mezzi di finanziamento da utilizzare secondo criteri di trasparenza e di grande flessibilità. Sostiene inoltre la creazione di una banca euromediterranea per gli investimenti tramite la BEI e l'applicazione di una politica dei finanziamenti aperta da parte di diversi istituti finanziari (*Agence française de développement* (AFD), *Kreditanstalt für Wiederaufbau* (KFW), Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), Banca mondiale, Banca africana di sviluppo e Banca islamica di sviluppo)).

## Il CESE ritiene prioritario consolidare la cooperazione subregionale favorendo le relazioni commerciali, turistiche e industriali tra i paesi del Mediterraneo meridionale.

## Secondo il CESE, il Consiglio deve adottare le decisioni politiche necessarie per liquidare immediatamente le questioni ancora in sospeso, in modo tale che l'Unione per il Mediterraneo possa svolgere la funzione di organismo responsabile della pianificazione strategica e della realizzazione della nuova politica macroregionale.

## Il CESE ritiene che l'adozione tempestiva della strategia per l'Adriatico e lo Ionio da parte del Consiglio (conclusioni del 24 giugno 2011) preparerà il terreno per l'introduzione della strategia macroregionale per il Mediterraneo.

## Il CESE ritiene infine particolarmente importante, nell'ambito di qualunque nuova strategia concepita dall'UE, il ruolo di Cipro e Malta, ma anche di tutte le isole del Mediterraneo che si trovano in una situazione particolarmente difficile per mancanza di collegamenti e di comunicazione con il continente europeo.

## Il CESE rileva la grande importanza che riveste per il Mediterraneo in senso lato la promozione della produzione agricola.

## Il CESE giudica necessario migliorare in generale i collegamenti marittimi e aerei dei paesi del Mediterraneo tra di loro e, in senso più ampio, con il resto dell'UE.

## Con il presente parere, il CESE intende aprire il dialogo su questa nuova macrostrategia per il Mediterraneo e la consultazione sui suoi aspetti più importanti. Annuncia inoltre che continuerà a occuparsi di questa tematica particolarmente significativa in altri pareri successivi che esamineranno in modo più dettagliato e approfondito tutti gli aspetti descritti nel presente parere.

# Introduzione

## La Repubblica di Cipro, all'atto di assumere la presidenza del Consiglio dell'UE per il secondo semestre 2012, ha posto come priorità l'elaborazione di un parere sul tema *Strategia macroregionale per la regione del Mediterraneo*, e più in particolare su *come una tale strategia potrebbe avvantaggiare i piccoli paesi insulari*.

## La scelta di affidare al CESE l'elaborazione di questo parere è da attribuire al ruolo già svolto dal Comitato nell'elaborazione di pareri consultivi che esprimono e integrano le posizioni della società civile organizzata degli Stati membri, contribuendo così attivamente a rafforzare la democrazia partecipativa nell'UE.

## La scelta del tema, invece, si colloca sulla scia del successo ottenuto nell'elaborazione di un approccio macrostrategico per la regione del Mar Baltico[[5]](#footnote-6) - seguito a sua volta dalle macrostrategie per le regioni del Danubio e, più di recente, dell'Adriatico e dello Ionio e, infine, dell'Atlantico - dal momento che il Mediterraneo costituisce una regione con caratteristiche specifiche e quindi anche con specifiche esigenze.

## La strategia in questione dovrà puntare alla creazione di politiche connettive che aiutino i paesi della regione del Mediterraneo a rinsaldare le relazioni economiche e sociali, e a collaborare alla risoluzione dei problemi comuni consentendole di essere competitiva sul piano internazionale, prospera, sicura e sostenibile dal punto di vista ambientale. Una simile macrostrategia servirà inoltre a coordinare tutte le politiche, gli obiettivi e le azioni degli organi istituzionali dell'UE con gli Stati membri, le regioni, i consigli economici e sociali locali e chiunque si interessi alla regione del Mediterraneo - e in modo specifico ai suoi paesi insulari più piccoli e remoti.

## Tramite questa strategia si dovrebbero inoltre risolvere i problemi prodotti dall'attuale crisi economica mondiale accelerando i ritmi di sviluppo, la creazione di prospettive occupazionali e la riduzione della disoccupazione.

## A tal fine, il presente parere adotta la definizione della Commissione[[6]](#footnote-7) secondo la quale per strategia macroregionale si intende una strategia che interessi un'area composta da diversi paesi o regioni accomunati da una o più caratteristiche, come lo spazio marittimo o di altro tipo, o che devono affrontare sfide analoghe, vale a dire problemi di sviluppo, cambiamenti climatici, scambi economici e culturali limitati, ecc. Sono approcci che si avvalgono di strumenti, programmi e finanziamenti già esistenti per conseguire gli obiettivi specifici della macroregione e puntano a coinvolgere nella pianificazione fonti pubbliche e private in modo da coordinare le politiche più ampie con i finanziamenti disponibili (a livello europeo, nazionale o regionale). Tali strategie rendono inoltre possibile una convergenza delle risorse delle regioni e dei diversi Stati membri tramite l'applicazione di una *governance* coordinata e creano un "vantaggio reciproco" per tutti i diretti interessati.

## Tenuto conto dell'ambiente politico e sociale particolarmente fluido e in rapida evoluzione che contraddistingue attualmente i paesi del Mediterraneo meridionale all'indomani delle rivoluzioni, l'UE ha introdotto un nuovo approccio nei loro confronti che ha battezzato *partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa*; esso premierà i paesi che portano avanti le riforme necessarie fissando obiettivi specifici e misurabili[[7]](#footnote-8).

# Le sfide che deve affrontare il Mediterraneo

## Va segnalato che, dato il numero di programmi e di iniziative già concepiti a favore sia del Mediterraneo allargato (partenariato euromediterraneo, anche noto come *processo di Barcellona*) sia di regioni più specifiche come lo Ionio e l'Adriatico (cooperazione territoriale nel Mediterraneo tramite la macroregione dell'Adriatico e dello Ionio), la nuova macrostrategia dovrà abbracciare tutti i paesi del Mediterraneo, vale a dire gli Stati membri dell'UE (Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Grecia, Cipro, Slovenia, Malta) e i paesi terzi (Croazia, Montenegro, Albania, Turchia, Libano, Siria, Palestina, Giordania, Israele, Egitto, Libia, Algeria, Tunisia e Marocco).

## Prima, però, di descrivere il quadro di obiettivi e di politiche, occorre individuare le sfide che la regione deve affrontare.

### In primo luogo il Mediterraneo, soprattutto quello orientale, presenta una grande importanza storica e accoglie sulle sue sponde alcuni Stati membri dell'UE, ma anche paesi terzi che presentano stadi diversi di sviluppo. A motivo di questa coabitazione, dell'attività economica e dell'intenso traffico di merci, persone e imbarcazioni che ospita da secoli, la regione del Mediterraneo è caratterizzata da flussi significativi dal punto di vista commerciale, ma anche umano, mentre le relazioni economiche tra i paesi della regione restano particolarmente limitate (per fare un esempio, mancano collegamenti aerei e marittimi diretti tra i paesi del Mediterraneo orientale). Non è privo di fondamento pensare che la cooperazione euromediterranea si limiti purtroppo alle relazioni tra i paesi del Mediterraneo meridionale e l'UE o a relazioni bilaterali tra tali paesi e determinati Stati membri.

### Secondariamente, a causa delle attuali disparità economiche, dei diversi livelli di sviluppo e di benessere raggiunti, ma anche delle frequenti tensioni che caratterizzano soprattutto questo momento storico, la circolazione delle persone ha assunto le dimensioni di un'emigrazione economica permanente (legale o illegale)[[8]](#footnote-9) e ha ricadute negative sia sui paesi d'origine che su quelli di destinazione, con un aspetto particolarmente grave costituito dai movimenti di persone in cerca di asilo politico.

### In terzo luogo, la regione del Mediterraneo resta un focolaio di instabilità politica e di conflitti armati, con gravi perdite di vite umane, distruzioni di beni e ricadute sugli scambi economici e commerciali e sull'ambiente. Inoltre, dopo lo scoppio delle rivoluzioni arabe, si avverte l'esigenza di mettere subito a punto una strategia per consolidare le relazioni economiche e sociali tra i paesi della regione mediante un'iniziativa dell'UE che venga strutturata tramite un dialogo democratico con i paesi, ma anche con la società civile[[9]](#footnote-10), dimostrando che l'UE sostiene con forza i popoli del Mediterraneo meridionale[[10]](#footnote-11).

### Quarto, la regione è ricca di materie prime preziose, prima fra tutte le fonti energetiche situate nella più ampia regione del Medio Oriente e del Nord Africa. Un fatto significativo è la recente scoperta di nuove riserve di gas naturale, che dovrebbero rappresentare per l'UE una nuova fonte di approvvigionamento energetico più stabile. Occorre però garantire condizioni di sicurezza e migliorare i collegamenti marittimi, aerei, ecc. tra i paesi del Mediterraneo e il resto del mondo, con particolare attenzione per i trasporti marittimi commerciali, che costituiscono un'attività economica importante per la regione.

### Quinto, uno sfruttamento ormai secolare della regione, l'intensa attività agricola, i recenti fenomeni di siccità ricorrente, la pesca eccessiva, ma anche l'alta densità del traffico marittimo hanno prodotto inquinamento, con conseguenze negative per la vita marina e le coste, nonché per l'attività turistica. La produzione agricola[[11]](#footnote-12) diminuisce costantemente in termini di quantità e di qualità, le risorse del mare si sono gradualmente impoverite e si riscontra un calo nel livello delle catture.

### Sesto, dal momento che una caratteristica comune a tutti i paesi del Mediterraneo è la grande importanza acquisita dall'industria turistica in quanto settore di occupazione e di sviluppo, la promozione della cooperazione a livello turistico tra i paesi della regione dovrà costituire un elemento basilare della strategia al fine di risolvere gravi problemi, in particolare la stagionalità di queste attività.

### Settimo, si riscontrano un uso modesto delle tecnologie offerte da Internet, soprattutto sulla sponda meridionale del Mediterraneo, e una mancanza di iniziative di ricerca e di innovazione, settori questi indispensabili per l'economia moderna; anche i collegamenti tra i paesi del Mediterraneo restano molto limitati.

## Va rilevato che le relazioni economiche, politiche e sociali tra i paesi del Nord Africa sono particolarmente arretrate, tanto che la cosiddetta cooperazione euromediterranea si limita nella sostanza a pochi paesi. Al tempo stesso, i programmi che l'UE ha realizzato in questa regione hanno riscosso un successo limitato a causa della mancanza di collaboratori locali capaci e della corruzione[[12]](#footnote-13), ma anche di una errata valutazione e percezione degli usi, delle tradizioni e delle concezioni sociali locali. Il *processo di Barcellona*, avviato nel 1995, ha avuto esiti modesti, mentre il programma MEDA e l'Unione per il Mediterraneo non hanno finora ottenuto i risultati auspicati, non hanno cioè promosso adeguatamente la cooperazione dell'UE con i paesi del bacino del Mediterraneo.

## Macroregione Alpina, gli step del progetto che avanza

Attenzione: apre in una nuova finestra. [Stampa](http://www.oics.it/index.php/it/tutte-le-news/2639-macroregione-alpina-gli-step-del-progetto-che-avanza-?tmpl=component&print=1&page=)[Email](http://www.oics.it/index.php/it/component/mailto/?tmpl=component&link=c3c44f4900a322ada807a599093619dc3c505269)

"Il processo i definizione della Strategia della Macroregione Alpina avanza e propone interessanti prospettive per i territori coinvolti". Lo ha ribadito in una conferenza stampa il sottosegretario ai Rapporti con il Consiglio regionale e le Istituzioni in ambito regionale, Attuazione del programma, Politiche della Montagna e Strumenti di programmazione negoziata Ugo Parolo. "Con il presidente Roberto Maroni - ha spiegato il sottosegretario - abbiamo evidenziato come la Strategia europea per la Macroregione Alpina sia in stato avanzatissimo di definizione e attuazione".  
  
"Puntando a chiudere l'approvazione della Strategia della Macroregione Alpina entro la fine del 2014, quando il semestre di presidenza Ue sarà dell'Italia - ha detto Parolo - in calendario ci sono già importanti appuntamenti. Il 19 dicembre il Consiglio europeo a Bruxelles per un mandato alla Unione europea per il Piano d'Azione della Strategia e, nel 2014 la redazione del Piano d'Azione, da approvare nel Consiglio europeo rendendo così operativa la Strategia della Macroregione Alpina dal 2015".  
  
"La costituzione della Macroregione - ha sottolineato il sottosegretario Ugo Parolo - discende da quanto previsto dal Trattato di Lisbona del 2007 che favorisce le aggregazioni di territori". Dopo le esperienze positive già operative delle Macroregioni del Mar Baltico (2009) e del Danubio (2010), nel 2011 il via, su impulso della Baviera, al processo per la Macroregione alpina. "Un processo - ha rimarcato il sottosegretario Parolo - che ha visto la Lombardia da subito in prima linea con l'assunzione del coordinamento delle Regioni alpine italiane e rappresentando le stesse a livello interregionale europeo , lo 'Steering Commitee' costituito a Bruxelles nel 2011".  
  
Sviluppo economico, competitività e innovazione; Acque, energia, ambiente e clima e Accessibilità, mezzi di comunicazione e trasporti sono i temi individuati come principali del processo macroregionale già oggetto di una comunicazione in Giunta regionale il 2 luglio 2012 dopo l'approvazione, il 29 giugno a Bad Ragaz (Svizzera) di un documento unitario.  
  
La Regione Lombardia, nella X Legislatura, ha previsto una specifica struttura della Presidenza come responsabile della promozione e dello sviluppo della strategia macroregionale. Alla Macroregione sono interessate 25 tra Regioni, Cantoni e Province autonome con la presenza, per l'Italia, all'interno di questo progetto ormai in fase avanzatissima, di Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.  
  
Complessivamente, il progetto coinvolge 70 milioni di cittadini residenti in 450.000 chilometri quadrati, cioè più del 50% dell'Italia, e interessa 7 Stati con un PIL pro-capite di 22.800 euro. "La Strategia della Macroregione Alpina - ha concluso Parolo -, una volta attuata, consentirà alle Regioni coinvolte nella Macroregione di avere diversi vantaggi, tra cui maggiori opportunità di finanziamento comunitario nel periodo 2014-2020".( O.I.C.S.)

Macroregione Alpina: al via la consultazione pubblica

**La Commissione europea ha avviato oggi una consultazione pubblica sull'ultima di una serie di strategie macroregionali dell'UE, destinata a concretizzarsi nel 2015.**

2014/07/16

La strategia dell'UE per la Regione Alpina (EUSALP) interessa circa 70 milioni di persone in sette paesi – cinque di essi Stati membri dell'UE (Austria, Francia, Germania, Italia e Slovenia) e due paesi terzi (Liechtenstein e Svizzera), per un totale di circa 48 regioni.

L'invito a partecipare alla consultazione intende raccogliere le opinioni e le idee dei principali soggetti interessati per assicurare che la strategia parta da basi realistiche, abbia obiettivi appropriati e risponda alle esigenze reali degli abitanti della regione.

Johannes Hahn, Commissario europeo responsabile per la Politica regionale, ha commentato: *"Poniamo qui la prima pietra di una strategia che sarà specificamente configurata per rispondere alle esigenze della macroregione alpina. I paesi alpini hanno una lunga e valida tradizione di collaborazione solidale per affrontare le sfide specifiche cui questa parte d'Europa e i suoi abitanti si trovano confrontati. Tutti i paesi coinvolti, compresi la Svizzera e il Lichtenstein, dispongono di amministrazioni forti ed efficienti ed hanno quindi la capacità di intensificare la loro cooperazione reciproca. Ci auguriamo che questa nuova strategia affronti gli squilibri economici, sociali e territoriali che persistono nella Regione Alpina".*

La nascente Strategia Alpina intende recare un nuovo impulso alla cooperazione e all'investimento a vantaggio di tutte le parti interessate: i paesi, le regioni, gli stakeholder della società civile e, soprattutto, i cittadini europei. La strategia sarà imperniata soltanto su questioni di importanza strategica per la macroregione, su sfide e opportunità che non possono essere adeguatamente affrontate dalle strutture esistenti. Essa si adopererà per stimolare lo sviluppo innovativo e sostenibile atto a promuovere la crescita e a creare posti di lavoro, tutelando nel contempo il patrimonio naturale e culturale di quest'area.

La strategia si fonderà su tre importanti ambiti di intervento:

1. migliorare la competitività, la prosperità e la coesione della Regione Alpina;

2. assicurare l'accessibilità e la connettività a tutti gli abitanti della Regione Alpina;

3. rendere la Regione Alpina sostenibile e attraente sul piano ambientale.

*La consultazione on line è aperta fino al 15 ottobre 2014*.

Nel dicembre di quest'anno la Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, assieme alla Commissione europea, organizzerà a Milano una conferenza degli stakeholder per discutere i risultati emersi dalla consultazione. I contributi così pervenuti alimenteranno entro il giugno 2015 una proposta formale della Commissione europea relativa a un piano d'azione (per la strategia) impostato sui bisogni e sulle capacità della regione.

**Contesto**

Il Consiglio europeo del 19-20 dicembre 2013 ha invitato formalmente la Commissione europea, in cooperazione con gli Stati membri, ad avviare entro il giugno 2015 una strategia dell'UE per la Regione Alpina, facendo leva sulle esperienze positive delle Regioni Danubiana e Baltica. Il Consiglio europeo faceva anche riferimento alla valutazione positiva del concetto di strategie macroregionali sottoscritta dal Consiglio dell'UE il 22 ottobre 2013.

# Obiettivi della macrostrategia per il Mediterraneo

## Alla luce delle sfide appena delineate, per la macrostrategia per il Mediterraneo si propongono i seguenti obiettivi:

### conseguire uno sviluppo sostenibile, rafforzando al tempo stesso la competitività delle economie dei paesi situati in questa regione per far fronte all'attuale crisi economica mondiale, creare prospettive occupazionali e ridurre la disoccupazione;

### rafforzare le relazioni tra i paesi del Mediterraneo e trasformarli in canali di comunicazione tra l'UE, il Medio Oriente e l'Africa allo scopo di consolidare le condizioni propizie alla pace, al benessere e alla coesione regionale;

### elaborare una politica energetica ambiziosa che vada a beneficio sia dei paesi della regione che dell'UE - data la necessità per quest'ultima di assicurarsi fornitori di energia diversificati e di ridurre la sua dipendenza dalla Russia;

### rafforzare la libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone tra i paesi non appartenenti all'UE;

### migliorare i collegamenti per un accesso rapido e senza ostacoli per merci, persone e servizi, con particolare attenzione per la circolazione in condizioni di sicurezza dei prodotti energetici;

### promuovere il ruolo dei piccoli Stati insulari membri dell'UE nel Mediterraneo, vale a dire Cipro e Malta, affidando loro iniziative volte a rafforzare le relazioni con i partner mediterranei, soprattutto mediante il potenziamento delle connessioni online di tali paesi con il resto del mondo;

### promuovere programmi che creino occupazione a vantaggio dei gruppi che richiedono particolare attenzione (donne[[13]](#footnote-14), giovani, persone con esigenze specifiche, ecc.).

## La macrostrategia per il Mediterraneo (suddivisa in due strategie subregionali, una per il Mediterraneo orientale e l'altra per quello occidentale) deve puntare a trasformare la regione in uno spazio veramente all'avanguardia in termini di scambi commerciali, turismo, civiltà, idee, innovazione, ricerca e istruzione, convertendola in una regione di pace ai fini dello sviluppo e della prosperità sociale.

# Approccio strategico per la macroregione del Mediterraneo

## La precedente analisi può servire a definire i principali elementi della strategia da suddividere tra i sei pilastri che seguono, compatibili con la strategia Europa 2020[[14]](#footnote-15):

### Primo pilastro: cooperazione e crescita economica combinate con gli obiettivi della sostenibilità, tramite interventi significativi nel campo dell'economia, come:

* definizione, nel quadro della politica agricola comune, di una strategia a lungo termine per un'attività agricola sostenibile fondata su formazione, tecnologia, innovazione e ricerca;
* attuazione di iniziative per lo sviluppo dell'acquacoltura;
* sostegno alle PMI, che costituiscono la struttura portante delle attività economiche locali;
* liberalizzazione degli scambi tra i paesi della regione;
* eradicazione della corruzione, che distrugge le strutture economiche e sociali e riduce la competitività;
* promozione dello sviluppo turistico e culturale, con particolare attenzione per la cooperazione transnazionale, l'attrazione di investimenti stranieri, lo sviluppo del turismo di crociera verso destinazioni molteplici, la valorizzazione del patrimonio culturale e delle coste tramite l'attribuzione della bandiera di qualità.

### Secondo pilastro: tutela dell'ambiente e lotta contro i cambiamenti climatici, vale a dire:

* tutela delle risorse marine e sottomarine grazie a un rinnovamento degli stock ittici e il ridimensionamento dei problemi derivanti dai cambiamenti climatici che si profilano;
* adozione di ulteriori misure a tutela delle coste;
* rafforzamento della cooperazione tra i paesi della regione ai fini della tutela e dell'equa distribuzione delle limitate risorse idriche;
* applicazione dei principi della sostenibilità nei trasporti via mare ricorrendo a nuove tecnologie di propulsione delle navi al fine di ridurre i costi operativi e le emissioni di CO2.

### Terzo pilastro: i trasporti: occorre infatti garantire collegamenti aerei e marittimi e la circolazione delle merci e delle persone in condizioni di sicurezza, con i seguenti obiettivi:

* potenziamento e valorizzazione della navigazione commerciale grazie alla collaborazione tra i paesi del Mediterraneo e la garanzia di condizioni di sicurezza per le rotte marittime, costiere e aeree internazionali;
* rafforzamento dei collegamenti aerei e marittimi tra i paesi sia all'interno delle singole regioni che tra il Mediterraneo orientale e quello occidentale, nonché con il resto dell'UE.
* sviluppo di nuovi corridoi marittimi o potenziamento di quelli esistenti, soprattutto per garantire collegamenti sicuri e competitivi con gli Stati membri insulari.

### Quarto pilastro: cooperazione energetica[[15]](#footnote-16) per quanto riguarda gli idrocarburi, il gas naturale, le fonti energetiche rinnovabili e il trasporto sicuro dai paesi produttori verso l'UE e altre destinazioni. L'obiettivo a lunga scadenza di creare una Comunità dell'energia UE-Mediterraneo meridionale costituisce un progetto molto audace, ma comunque necessario.

### A tal fine occorre predisporre una politica energetica multilivello per il Mediterraneo intesa a:

* sfruttare le nuove fonti di gas naturale scoperte e le fonti rinnovabili come quella solare ed eolica;
* individuare e sfruttare nuove fonti di gas naturale;
* sviluppare fonti energetiche rinnovabili tramite iniziative regionali come il Piano solare mediterraneo, Dii – *Renewable Energy Bridging Continents*, Medgrid, ecc.;
* coinvolgere il Mediterraneo meridionale nel mercato interno dell'energia dell'UE.

### Quinto pilastro: innovazione e competitività. La strategia dovrà sfruttare le occasioni offerte dalle iniziative europee già avviate nei settori della ricerca e dell'innovazione per accrescere la competitività contribuendo, al tempo stesso, al benessere delle popolazione dei paesi dell'intero bacino mediterraneo tramite i seguenti elementi:

* promozione della riforma dell'istruzione e adeguamento dei sistemi scolastici alle esigenze di sviluppo del momento, grazie a politiche di formazione e di riqualificazione della forza lavoro;
* cooperazione più stretta tra le università, le imprese e gli istituti di ricerca in materia di ricerca e tecnologie;
* promozione dei programmi di scambio di ricercatori e studenti (Erasmus, Leonardo, ecc.);
* rafforzamento della cooperazione tra i paesi allo scopo di migliorare i collegamenti via Internet e l'accesso alla rete.

### Sesto pilastro: migrazione e mobilità[[16]](#footnote-17), con l'obiettivo di promuovere la legalità e la buona gestione del processo di migrazione, rispettare la legislazione internazionale in materia di asilo, limitare il fenomeno della clandestinità, lottare contro le reti criminali impegnate nella tratta di esseri umani e tutelare i diritti umani nel quadro dei controlli delle frontiere:

* rafforzamento della collaborazione per il controllo della migrazione e della mobilità tra i paesi d'origine, di transito e di accoglienza (questi ultimi sono spesso membri dell'UE);
* miglioramento della circolazione, libertà di transito ed elaborazione di una nuova politica globale di asilo dell'UE fondata:
  + sulle priorità del sistema europeo comune di asilo;
  + sul perfezionamento della cooperazione di polizia per la prevenzione e la lotta alla criminalità transfrontaliera.

# Presupposti necessari per conseguire gli obiettivi della macrostrategia di sviluppo per il Mediterraneo

## La macrostrategia per il Mediterraneo (suddivisa in due strategie subregionali) deve inserirsi nel quadro della strategia Europa 2020, dei programmi esistenti e dei meccanismi di agevolazione finanziaria dell'UE[[17]](#footnote-18), e ricorrere a iniziative europee come il programma Interact per la fornitura di assistenza tecnica e formazione[[18]](#footnote-19). Andrà però creata una nuova struttura per gestire e agevolare il funzionamento delle istituzioni. La strategia macroregionale dovrà far nascere nuovi approcci che costituiscano un vantaggio per i paesi coinvolti, con la prospettiva di misure pratiche e di politiche da poter applicare con successo.

## La strategia per il Mediterraneo (orientale e occidentale) dovrà essere tracciata con l'ausilio di tutti gli strumenti esistenti e tener conto degli aspetti dell'approccio mediterraneo che riguardano le relazioni esterne. Dovrà essere incentrata su un coordinamento più efficace tra le azioni e le politiche della Commissione europea, da un lato, e degli Stati membri, delle regioni, degli enti locali e di altri organismi interessati, dall'altro, se si vuole che dia buoni risultati.

## Al vertice di Parigi per il Mediterraneo del 2008, l'UE, riconoscendo il ruolo particolarmente significativo del Mediterraneo, ha deciso di migliorare la cooperazione nell'immediato creando un meccanismo permanente denominato *Unione per il Mediterraneo*[[19]](#footnote-20). A tale meccanismo, che è stato istituito a Barcellona e ha suscitato grandi aspettative, sono stati affidati progetti specifici in materia di inquinamento marino, sicurezza dei mari ed energia, nonché lo sviluppo di relazioni economiche tra tutti i partner euromediterranei. Purtroppo l'Unione per il Mediterraneo ha mostrato finora risultati particolarmente deludenti.

## Dal momento che le macroregioni non presentano confini ben definiti, le questioni che esse sceglieranno di promuovere dovranno privilegiare le sfide riconosciute di comune accordo e i punti comuni che ne consentono la risoluzione, ed essere collegate anche con altre strategie macroregionali individuate dall'UE, mettendo in opera una combinazione ben definita di politiche e di azioni selezionate dai paesi partecipanti.

# Misure necessarie per realizzare la nuova strategia

## Nel contesto definito in precedenza, l'approccio della strategia macroregionale per il Mediterraneo dovrebbe comprendere più in particolare le misure che seguono.

### Va creato un meccanismo appropriato di coordinamento-gestione per la realizzazione della strategia macroregionale che sia in grado di coordinare il gran numero di organismi europei e di enti locali coinvolti. Si propone di conseguenza di:

* affidare alla Commissione (e più precisamente alla DG REGIO, in collaborazione con il Servizio europeo per l'azione esterna) il coordinamento delle azioni della strategia macroregionale perché questa costituisca una politica ufficiale dell'UE;
* creare due macrostrategie subregionali per il Mar Mediterraneo, una per il Mediterraneo orientale e l'altra per quello occidentale, a causa delle loro caratteristiche peculiari sul piano economico, sociale, geografico e culturale. Assieme alla strategia per l'Adriatico e lo Ionio, le due strategie subregionali copriranno l'intero bacino del Mediterraneo.
* Si propone inoltre di prendere come modello di lavoro le strutture utilizzate nella strategia per l'Atlantico (DG MARE), vale a dire:
  1. su iniziativa della DG REGIO, creare due Forum per il Mediterraneo (orientale e occidentale) che descriveranno la situazione attuale di ciascuna regione e proporranno programmi d'azione. Questi forum saranno composti da rappresentanti delle istituzioni europee (Commissione europea, Parlamento europeo, CESE, CdR), dei paesi del Mediterraneo, degli enti regionali e locali e della società civile organizzata;
  2. i forum saranno coadiuvati da due comitati direttivi (*Steering Committee*);
  3. le proposte finali dei due forum saranno valutate dalla Commissione e dai i governi.

### Occorre dare applicazione alla politica dell'UE in materia di buon vicinato: l'approccio adottato finora per le strategie macroregionali si limitava all'applicazione delle politiche interne dell'UE. Per una sua riuscita, però, l'adozione di una simile strategia nel bacino del Mediterraneo che accoglie numerosi paesi non appartenenti all'UE richiede anche l'applicazione di aspetti esterni della politica internazionale, con particolare attenzione per le politiche di buon vicinato dell'UE;

### Vanno concepite politiche volte a:

#### fornire istruzione e formazione alle risorse umane;

#### rafforzare le comunicazioni via Internet ed elettroniche, e migliorare costantemente i servizi online offerti

#### dall'e-government;

#### effettuare una programmazione congiunta della ricerca e dell'innovazione ai fini dello sviluppo sostenibile e della formazione professionale;

7.1.3.4 garantire il libero transito via mare e la libera circolazione di merci, persone ed energia applicando una politica di trasporti sicuri ed economici, tracciando nuove rotte marittime e migliorando i trasporti marittimi commerciali;

7.1.3.5 rendere più efficaci i collegamenti marittimi e aerei tra tutte le regioni del Mediterraneo e con il resto del mondo;

7.1.3.6 ampliare le relazioni commerciali e politiche tramite ad esempio la creazione di zone di libero scambio sulla base degli accordi euromediterranei vigenti, l'eliminazione dei dazi all'importazione e iniziative coordinate, come la convergenza regolamentare;

7.1.3.7 adottare misure nei settori della concorrenza, degli appalti pubblici, della protezione degli investimenti e delle questioni di sicurezza sanitaria e fitosanitaria.

### Le attività di cooperazione transfrontaliera e interregionale possono essere finanziate con le risorse esistenti[[20]](#footnote-21), vale a dire i fondi strutturali dell'UE, i contributi degli Stati membri e di altri paesi donatori (ad es. Norvegia e Svizzera), la Banca europea per gli investimenti (BEI)[[21]](#footnote-22) tramite il Fondo euromediterraneo di investimenti e partenariato (FEMIP)[[22]](#footnote-23), il ricorso alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), e le dotazioni del bilancio UE a favore dell'Unione per il Mediterraneo, con l'eventuale partecipazione di autorità, enti privati e ONG locali.

### La nuova strategia macroregionale va coordinata in modo efficace con altre politiche dell'UE, come la strategia Europa 2020, la politica di coesione, la nuova politica comune per l'agricoltura e la pesca, il meccanismo per collegare l'Europa e le reti transeuropee dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, il programma Orizzonte 2020, l'Agenda digitale, il programma COSME e soprattutto la politica marittima integrata, nonché la politica a favore del sistema europeo comune di asilo[[23]](#footnote-24).

# Il ruolo delle isole nella nuova strategia macroregionale

## È un fatto innegabile che finora, a livello dell'UE, non è stata concepita una strategia globale e consolidata che tenga sufficientemente in conto gli Stati membri insulari dell'UE, vale a dire Cipro e Malta, che devono affrontare problemi di trasporto e di energia. Le carenze in termini di accessibilità non consentono di completare il mercato unico.

## Una nuova strategia macroregionale per il Mediterraneo definirà con estrema precisione le modalità di collegamento di Cipro e Malta e creerà condizioni propizie all'utilizzo delle risorse europee.

## Cipro (Mediterraneo orientale) e Malta (Mediterraneo occidentale) possono svolgere un ruolo concreto nella messa a punto e nella gestione della nuova strategia macroregionale in quanto sedi degli organi di gestione che saranno istituiti o trasferiti nella regione.

# Ruolo potenziale del CESE nella nuova strategia per la regione del Mediterraneo

## Il CESE, in collaborazione con i consigli economici e sociali dei paesi del Mediterraneo e le istituzioni analoghe dei paesi del Nord Africa (ove questi esistano), nonché con organizzazioni rappresentative della società civile, ha deciso di organizzare un'Assemblea euromediterranea dei consigli economici e sociali che dovrebbe essere convocata entro breve.

## Il CESE dispone dell'esperienza e delle conoscenze per partecipare ai forum per il Mediterraneo, quando questi verranno istituiti.

## Il CESE intende continuare ad elaborare pareri specializzati che approfondiscano la tematica della strategia macroregionale per il Mediterraneo.

Tangeri - Due nuove macroregioni nel Mediterraneo

Scritto da Domenico Esposito

TANGERI (Marocco) – Molto aperta alle novità e soprattutto decisa a non allentare l’attenzione da parte della Commissione europea, la sessione dell’Assemblea regionale e locale euro-mediterranea si è dimostrata ancora propositiva. Con il positivo risultato di aver intravisto l’opportunità di portare il numero delle macroregioni del Mediterraneo, da una, la ben conosciuta Adriatico-Ionica, a tre. Le due richieste, dovrebbero essere costituite nell’area occidentale l’una e nell’area orientale l’altra. E come c’era da attendersi, il consesso si è augurato che la proposta incontri il consenso della presidenza italiana, vale a dire venga trattata nel secondo semestre dell’anno in corso.

Urgenza? Ma certo. Dal momento che la dettagliata relazione della Commissione per lo sviluppo regionale, datata 27 giugno 2012, punta proprio “sull'evoluzione delle strategie macroregionali dell'Unione europea: pratiche attuali e prospettive future, in particolare nel Mediterraneo”, relatore François Alfonsi.

In primo piano, intanto, è posta una dissertazione forbita “Sulle strategie macroregionali in generale”. E come primo punto “approva l'approccio macroregionale alle politiche di cooperazione territoriale tra aree appartenenti a uno stesso territorio: spazio marittimo, massiccio montuoso, bacino fluviale; ritiene che le strategie macroregionali abbiano aperto un nuovo capitolo nella cooperazione territoriale europea applicando un approccio dal basso verso l'alto ed estendendo la cooperazione a un numero sempre crescente di settori grazie a un uso migliore delle risorse disponibili; raccomanda che le strategie macroregionali, visto il loro evidente valore aggiunto a livello europeo, ricevano maggiore attenzione nel quadro della cooperazione territoriale europea che sarà rafforzata a partire dal 2013”.

Al punto 26 esorta la Commissione a individuare gli strumenti necessari che permettano la valutazione e l'eventuale lancio di nuove iniziative macroregionali nel Mediterraneo occidentale e orientale, come ad esempio progetti pilota. Passaggio molto apprezzato, in quanto oltre ad indicare le due nuove macroregioni, ne traccia l’operatività. Che viene anche giustificata, al successivo punto 28, in termini abbastanza chiari: “ritiene che il coordinamento di queste tre strategie macroregionali – Mediterraneo occidentale, Iniziativa adriatico-ionica e Mediterraneo orientale – consentirà di condurre una politica d'insieme per tutto il bacino del Mediterraneo, in sinergia con le priorità definite dalle organizzazioni regionali e internazionali, in particolare quelle definite dall'Unione per il Mediterraneo, e di applicare le migliori pratiche in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia dell'Unione europea per una crescita economica intelligente e sostenibile”.

Dei 46 punti di cui si compone la relazione, meritano ancora l’attenzione del lettore in particolare due: il 34 che sottolinea: “la macroregione mediterranea agevolerebbe il dialogo interculturale e l'arricchimento del patrimonio culturale comune dell'Unione europea, mobiliterebbe la società civile e incoraggerebbe pertanto la partecipazione delle Organizzazioni non GovernativeNG e delle popolazioni del Mediterraneo ai programmi dell'Unione europea in materia di cultura e istruzione”. Concetto rafforzato nell’altro, il 39 mirato a denunciare gli ostacoli numerosi che affrontano gli artisti e gli intralci alla mobilità delle opere artistiche, osservati nello spazio euro-mediterraneo. Difficoltà acuite dal fatto che “variano a seconda del Paese e della regione”. La denuncia va oltre, nel citare le difficoltà di “ottenere visti”, la “mancanza di status degli artisti” e il condizionamento legato al fatto di essere “creatori di opere d’arte”, in particolare nei Paesi del Sud. Il paragrafo conclude nel ritenere che “una macroregione mediterranea servirebbe a promuovere un riconoscimento reciproco dello status degli artisti, offrirebbe opportunità per riflettere sulla mobilità e ottimizzerebbe l'uso dei programmi di formazione, delle reti e della libera circolazione degli attori culturali, degli artisti e delle opere”.

In definitiva, il compito di relazionare sulle soluzioni ritenute indispensabili da realizzare, è stato ampiamente assolto. Come pure l’interpretazione circa la " convergenza degli interessi tra le due sponde", prerogativa del progetto Arlem.

1. [↑](#footnote-ref-2)
2. [↑](#footnote-ref-3)
3. Il resoconto delle riunioni è disponibile all'indirizzo [www.cor.europa.eu/egtc](http://www.cor.europa.eu/egtc) [↑](#footnote-ref-4)
4. Relazione del Parlamento europeo del 27 giugno 2012 sulla *Evoluzione delle strategie macroregionali dell'UE: pratiche attuali e prospettive future, in particolare nel Mediterraneo*, commissione per lo Sviluppo regionale, relatore: François Alfonsi (A7-0219/2012).

   Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 sulla *Evoluzione delle strategie macroregionali dell'UE: pratiche attuali e prospettive future, in particolare nel Mediterraneo* (2011/2179(INI)). [↑](#footnote-ref-5)
5. Parere CESE sul tema *Cooperazione macroregionale - Estendere la strategia per il Mar Baltico ad altre macroregioni europee* [GU C 318 del 23.12.2009, pag. 6](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:318:SOM:IT:HTML).

   Parere CESE in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa alla *strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico* COM(2009) 248 final, [GU C 339 del 14.12.2010, pag. 29](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:339:SOM:IT:HTML). [↑](#footnote-ref-6)
6. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa alla *strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico*, CΟΜ(2009) 248 final, [GU C 339 del 14.12.2010, pag. 29](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:339:SOM:IT:HTML). [↑](#footnote-ref-7)
7. Comunicazione congiunta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale*, COM(2011) 200 final, 8 marzo 2011. [↑](#footnote-ref-8)
8. Parere CESE in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Comunicazione sulla migrazione* COM(2011) 248 final, SOC/418 - CESE 1001/2011 (relatore generale: Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS) [↑](#footnote-ref-9)
9. Parere CESE sul tema *Promuovere la rappresentatività delle società civili nella regione euromediterranea*, [GU C 376 del 22.12.2011, pag. 32](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:376:SOM:IT:HTML).

   Parere CESE sul tema *La regione del Mar Baltico: il ruolo della società civile organizzata nel rafforzamento della cooperazione regionale e nella definizione di una strategia regionale*, [GU C 277 del 17.11.2009, pag. 42](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:277:SOM:IT:HTML). [↑](#footnote-ref-10)
10. Parere CESE in merito alla Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento,* [GU C 43 del 15.2.2012, pag. 89](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:043:SOM:IT:HTML).

    Parere CESE sul tema *Il ruolo dell'UE nella costruzione della pace nel contesto delle sue relazioni esterne: buone pratiche e prospettiv*e, [GU C 68 del 6.3.2012, pag. 21](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:068:SOM:IT:HTML). [↑](#footnote-ref-11)
11. Parere CESE sul tema *L'agricoltura nel partenariato Euromed (compresa l'importanza del lavoro delle donne nel settore agricolo e il ruolo delle cooperative),* [GU C 347 del 18.12.2010, pag. 41](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:347:SOM:IT:HTML). [↑](#footnote-ref-12)
12. Parere CESE sul tema *Il ruolo delle parti economiche e sociali nella lotta alla corruzione nella regione euromediterranea,* REX/353 - CESE 1426/2012 *(*relatore: Juan MORENO PRECIADO). [↑](#footnote-ref-13)
13. Parere CESE sul tema *Promozione dell'imprenditorialità femminile nella regione euromediterranea*, [GU C 256 del 27.10.2007, pag. 144](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:256:SOM:IT:HTML). [↑](#footnote-ref-14)
14. <http://eeas.europa.eu/euromed/index_en.htm> [↑](#footnote-ref-15)
15. Parere CESE sul tema *La promozione delle energie rinnovabili e la politica europea di vicinato: il caso della regione euromediterranea*, [GU C 376 del 22.12.2011, pag. 1](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:376:SOM:IT:HTML).

    Parere CESE sul tema *La dimensione esterna della politica energetica europea*, [GU C 182 del 4.8.2009, pag. 8](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:182:SOM:IT:HTML). [↑](#footnote-ref-16)
16. Parere CESE in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *L'approccio globale in materia di migrazione e mobilità*, COM(2011) 743 final.

    Parere CESE in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, COM(2011) 750 final – 2011/0365 (COD), alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione COM(2011) 751 final – 2011/0366 (COD), alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi COM(2011) 752 final – 2011/0367 (COD) e alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi COM(2011) 753 final – 2011/0368 (COD), [GU C 299 del 4.10.2012, pag. 108](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:299:SOM:IT:HTML). [↑](#footnote-ref-17)
17. Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, *recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato*, [GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:310:SOM:IT:HTML). [↑](#footnote-ref-18)
18. <http://www.interact-eu.net/about_us/about_interact/22/2911>; <http://www.interact-eu.net/ipvalencia/ipvalencia/117/619> (riguarda in modo specifico l'Antenna per il Mediterraneo di Valencia, Spagna). [↑](#footnote-ref-19)
19. <http://eeas.europa.eu/euromed/index_en.htm> [↑](#footnote-ref-20)
20. Per il periodo fino a fine 2013 sono disponibili circa 4 miliardi a favore dei paesi vicini meridionali nel quadro dello strumento europeo di vicinato e partenariato. [↑](#footnote-ref-21)
21. <http://www.eib.europa.eu/projects/regions/med/index.htm?lang.en>. [↑](#footnote-ref-22)
22. <http://www.eib.europa.eu/infocentre/publications/all/femip-2011-annual-report.htm>. [↑](#footnote-ref-23)
23. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Piano strategico sull'asilo* - *un approccio integrato in materia di protezione nell'Unione europea*, COM(2008) 360 final. [↑](#footnote-ref-24)